

11 novembre 2020

# IL VALORE

della Professione

News letter ai Collegi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro

**IL VALORE**  
News letter ai Collegi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro

**Al voto!**

Nei giorni 3 e 4 novembre saranno convocati a terminare le elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Collegio dei Revisori dell'Ordine. Per il mandato 2021-2024, per il mandato 2021-2024, si sono presentati le schede dell'Ordine di Catanzaro.

Per il Consiglio dell'Ordine: votare entro il 07.00 di entrambi i giorni. Per il Collegio dei Revisori: votare entro il 13.00 di entrambi i giorni. Per il Presidente e gli Assessori, questi uffici accedono solo entro il 08 per entrambi i giorni.

**LINEA A**  
"ENTRÒ nella professione"

**LINEA B**  
"ENTRÒ nella professione"

**RENZO GUERBERO**  
Candidato Presidente

**ROSAMARIA PETITTO**  
Candidato Presidente

**Candidati Consigliere**

1. NICOLA BELLA	11. FRANCESCO BARONE
2. FABRIZIO AMBROSONI	12. STEFANIA LAVATELLA
3. PAOLA BELLA CASTRO	13. ANNA ALBERA
4. PIERLUIGI COMBARATI	14. DOMENICO PAN GRATTA'
5. STEFANO FICAGALLI BORNONE	15. ROBERTA PULINOTTO
6. GIULIANA GRASSIE	16. MARIA ANTONIETTA VINCIGUERRA
7. LUISA LACAVA	17. LUCA TERROLO
8. BRUNO MARELLI	18. ENZO BERTOLLE
9. MASSIMILIANO MELONI	19. ANDREA IUSCIA
10. GIUSEPPE NANNI	20. TIZIANA MARTELLO
11. GIUSEPPE PARRI	21. GIUSEPPINA DAVOLI
12. GRAZIANO PIRCA	22. ANNA MARIA CARABONNE
13. GIOVANNI PIZZICO	23. DIEGO DE GAETANO
14. SALVATORE RUSSO	24. GIOVANNI PIZZICO
15. SALVATORE RUSSO	25. CARLA CAFFE' MENCUTOLO

**Candidati al Collegio dei Revisori**

1. CAPUTO CATERINA
2. SERIO MARIANORIELLA
3. ZANGARI TERESA
4. MARSE TOVIANI C
5. ROZZELLA DOMENICO
6. ROZZO ELEONORA TERESA

## Contrordine: non si vota

Se ne riparlerà a febbraio  
(Regolamento e Covid permettendo)

**Nel frattempo resta tutto congelato:  
in prorogatio Ordini territoriali e Consiglio Nazionale.  
Con amplificazione di diverse problematiche.**

di Antonio Bevacqua

### Cronologia ed esegesi di un rinvio

**17 giugno 2020** – Il Consiglio Nazionale delibera che le elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali in carica nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2024 si svolgano nei giorni 3 e 4 novembre 2020.

**16 luglio 2020** – Il Presidente Miani trasmette al Ministro della Giustizia il nuovo (nuovo?) Regolamento elettorale "per l'approvazione nei tempi utili per lo svolgimento delle elezioni nelle citate date, salvo che lo stesso, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, non voglia disporre il differimento."

**14 settembre 2020** – Il Ministro della Giustizia approva il Regolamento elettorale.

**16 settembre 2020** – Il Consiglio Nazionale individua nei giorni 5 e 6 novembre 2020 le nuove date per lo svolgimento delle elezioni.

**21 ottobre 2020** - Il Presidente Miani, a nome del Consiglio Nazionale, invia un'articolata nota al Ministro della Giustizia nella quale richiede l'attenzione sulla "possibilità di valutare un rinvio del procedimento elettorale al fine di assicurare la più ampia partecipazione al voto e lo svolgimento dello stesso in condizioni di piena sicurezza" o, in alternativa "avere conferma che i procedimenti elettorali possano essere conside-

rati " motivate ragioni" che consentono di derogare le cautele previste dal dpcm del 18 ottobre 2020, permettendo lo svolgimento delle elezioni in condizioni di rischio sanitario."

**28 ottobre 2020** -Il Governo emana il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 che, all'art. 31, detta "Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia" stabilendo che "le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia", modalità che, a discrezione del Consiglio Nazionale, possono essere adottate anche per il rinnovo degli organi nazionali.

Il decreto, inoltre, consente allo stesso Consiglio Nazionale la facoltà di disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni "non superiore a novanta giorni".

**30 ottobre 2020** – Il Presidente Miani, con

## Contrordine: non si vota

informativa n. 137, comunica che il Consiglio Nazionale, preso atto delle disposizioni del D.L. 137/2020, **“ha deliberato il differimento della data delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei Revisori al 2 e 3 febbraio 2021”**, sospendendo le procedure elettorali in corso e congelando i voti già eventualmente espressi per corrispondenza.

Nell'informativa viene inoltre preso l'impegno di **“trasmettere copia del Regolamento elettorale, con cui sarà disciplinata tra l'altro la modalità di espressione elettronica del voto, non appena lo stesso sarà approvato dal Ministro della Giustizia”**.

Questo, ad oggi, lo stato dell'arte.

### Il tempo che verrà

Restano dunque meno di sessanta giorni al nostro Consiglio Nazionale per mettere mano al nuovo (si spera lo sia veramente) Regolamento elettorale nel quale, per la prima volta, verrà introdotto e disciplinato il **voto elettronico**.

Premesso comunque che l'ottimismo non deve mai abbandonarci, crediamo sia tuttavia legittimo immaginare che in poco meno di due mesi il Consiglio Nazionale, dovendo seguire regole e procedure pubblicistiche, possa difficilmente pervenire a far realizzare una **piattaforma telematica** (funzionante) atta a garantire le votazioni con modalità elettronica. Senza considerare che ci sarà sempre da tenere presente la **situazione epidemiologica** e le difficoltà da questa generate (in Calabria sono state già rinviata le elezioni regionali...).

Tutti vorremmo che per il 2 febbraio 2021 non si parli più di Covid, ma è prudente dubitare che da qui a meno di novanta giorni l'evoluzione della malattia possa restituirci la serenità perduta. Ergo, noi certamente lo scongiuriamo, con buone probabilità, per via del combinato disposto delle due problematiche (voto elettronico e Covid), potremmo **anche assistere ad un altro rinvio delle elezioni**.

In ogni caso, che siano novanta i giorni stabiliti, o di più, il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali rimarranno nel frattempo **in prorogatio**, una questione non di poco conto, se si considera che molti Consigli territoriali, non sono più nella “formazione originaria” per via di candidature, schieramenti, dimissioni, opzioni esercitate.

Il nostro Consiglio, poi, si trova in una condizione di operatività piuttosto provvisoria a causa del riscato numero di componenti rimasti in

carica (solo sei su undici), per ultimo a seguito delle recenti dimissioni del **Vice Presidente Correggia**. Una situazione, quella dell'Ordine di Catanzaro, resa ancora più precaria se si considera che anche l'Organo di Controllo presenta alcuni aspetti non del tutto normali, posto che il suo **Presidente Parisi** risulta essere candidato alla carica di consigliere in una delle due liste che si contendono il primato.

Rappresentata quella che è solo una fotografia oggettiva dell'oggi, **auguriamo al Consiglio in carica**, di poter ben operare in favore della categoria, pur tra le mille difficoltà cui andrà incontro, in questo periodo di **“tempo sospeso”**.

Un tempo che il Consiglio Nazionale dovrà dedicare a mettere mano al Regolamento elettorale che, a parere di chi scrive (ma non solo), meriterebbe qualcosa di più che un semplice **re-styling**.

E' vero che il Regolamento elettorale non può prescindere da quanto stabilito nell'Ordinamento professionale, il Decreto Legislativo 139/2005, norma talmente lacunosa che ha costretto il Consiglio Nazionale a produrre, negli anni, centinaia e centinaia di “pronto ordini” per chiarirne le disposizioni. Tuttavia qualcosa di nuovo va fatto, soprattutto per non lasciare che le elezioni dei consigli territoriali diventino territorio di scontro su **regole**, in alcuni casi, prive di elementi di trasparenza e imparzialità.

Quale esempio e ad uso di chi voglia prenderne nota, citiamo un caso che ci è stato segnalato e sul quale, a ben riflettere, non sarebbe poi così difficile regolamentare. Parliamo della questione riguardante **l'obbligo di astensione** da parte del Presidente e dei Componenti il Consiglio dell'Ordine in carica nel caso in cui gli stessi soggetti risultino, singolarmente o congiuntamente, candidati.

La vicenda di che trattasi non è di poco conto poiché la procedura elettorale prevista attualmente dal Regolamento metterebbe i soggetti citati (Presidente e Consiglieri candidati) nelle condizioni di conoscere e/o adottare atti endo-procedimentali, effettuare valutazioni ed assumere provvedimenti in palese conflitto di interessi. Tant'è che lo stesso Regolamento elettorale, pur non prendendo in considerazione la problematica con riguardo alla procedura di presentazione delle liste (art. 8), tuttavia all'art. 11 ed all'art. 12, con ciò valutando la potenziale esistenza di un conflitto di interesse, si preoccupa di

Il Regolamento elettorale

L'Ordine di Catanzaro

## Contrordine: non si vota

vietare l'espletamento delle funzioni di Presidente e di Segretario del seggio elettorale al Presidente dell'Ordine ed al Consigliere segretario nel caso siano candidati.

Si obietterà che sul punto il pronto ordini nr. 157/2020 del Consiglio Nazionale afferma che *"... i candidati per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine non hanno alcun obbligo di astensione in sede di deliberazione di ammissione o esclusione delle liste elettorali ..."*, ma è anche vero che la **Corte di Cassazione**, Sezione I, con le due Ordinanze nn. 12461 e 12462 del 23/11/2007 (pubblicate entrambe il 21/05/2018) ha affermato che il *"potere di vigilanza spettante al Ministero nei confronti degli ordini professionali ... pur conferendo una particolare autorevolezza all'opinione dallo stesso manifestata in ordine all'interpretazione di norme destinate ad essere applicate dai relativi organi, non consente ... di attribuire natura provvedimento alle risposte fornite ai quesiti postigli"*.

Ed allora, se tale considerazione viene espressa nei confronti del **Ministero vigilante**, a maggior ragione dovrebbe ritenersi priva di effetti giuridici una risposta (pronto ordine) del Direttore Generale del Consiglio Nazionale. Motivo per cui tutti il **dubbio sulla irritalità della presenza di consiglieri candidati** (magari soltanto in una delle due liste ed in chiaro conflitto di interessi) **alla seduta per l'approvazione delle liste** rimane un serio problema da affrontare e decidere di regolamentare. Assieme ad altro come, per fare un altro esempio, quello relativo all'intricata valutazione del limite del cosiddetto **"doppio mandato"**, fatto non disciplinato chiaramente né dall'Ordinamento, né dal Regolamento ed ingarbugliatasi ancor di più dopo le contrastanti decisioni del Ministero e della Cassazione.

L'ottimismo che ci guida ci induce a credere che il **Consiglio Nazionale** riuscirà a tener conto di tutte le questioni sul tavolo, e sono davvero molte, e che il tempo che ci separerà dal voto, febbraio o primavera che sia, servirà magari anche a **costruire un'ipotesi di governance nazionale unitaria, forte e coesa** della quale, in questo particolare momento, l'intera Categoria ha bisogno.

## AVVERTENZE

"Il Valore della Professione" non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall'indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall'art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta a comunicazione e lo scambio di idee all'interno dell'Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

## PROFESSIONE

LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE  
SUGLI ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI

*Brevi note all' Ordinanza della Corte di Cassazione, III sezione Civile,  
udienza 25.06.2020 (depositata il 20.10.2020), nr. 22855  
Presidente Dott. Angelo Spirito - Relatore Dott. Augusto Tatangelo*

di Luca Tinello

**I fatti di Causa**

Una società citava a giudizio il proprio commercialista per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del negligente svolgimento della prestazione professionale. In particolare veniva contestato al professionista che:

-non avendo correttamente redatto la contabilità, l'Agenzia delle Entrate aveva negato la deducibilità dei costi di propaganda e pubblicità (per mancanza di documentazione dettagliata e specifica), con la conseguente tassazione dei costi non riconosciuti;

-non avendo correttamente compilato il quadro "EC" della dichiarazione dei redditi, non era stato riconosciuto il costo per gli ammortamenti anticipati, con la conseguente tassazione dell'importo di costo (quota di ammortamento) non riconosciuto;

-per cause a lui imputabili la società aveva sostenuto costi a seguito della mancata riconsegna della contabilità in formato elettronico;

-sempre per cause a lui imputabili, la società aveva sostenuto 838,40 euro di spese per un altro commercialista.

Per questo motivo chiedeva il risarcimento al professionista di quanto pagato a titolo di sanzioni (62.213,00 euro, oltre ad euro 2.897,69 per compensi di riscossione), oltre alle **maggiori imposte pagate** per il mancato riconoscimento dei costi di pubblicità e propaganda e degli ammortamenti anticipati non riconosciuti (per un totale di euro 91.978,00) e le ulteriori spese sostenute.

Il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea.

La corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava il commercialista a rifondere l'importo di euro 22.994,50 per sanzioni inflitte al cliente, oltre oneri accessori, ponendolo a carico della "INA Assitalia Spa" con la quale il medesimo aveva sottoscritto un contratto di assicurazione per

responsabilità professionale e che era stata ritualmente chiamata in causa come terzo garante.

Avverso la decisione della Corte di Appello, presentava ricorso la società con tre motivi:

-con il primo, denunciava, "l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione alla mancata liquidazione delle somme spese per maggiori imposte a seguito della mancata deducibilità di spese e preammortamenti e per sanzioni. In relazione all'art. 360 c.p.c., nr. 5";

-con il secondo, denunciava "Sulla violazione dell'art. 167 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 115 c.p.c. in relazione alla mancata liquidazione delle somme spese per la mancata riconsegna della contabilità in formato elettronico con i dati occorrenti per la produzione degli elenchi clienti e fornitori, per somme non contestate dal convenuto. In relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4";

-con il terzo, denunciava "Sull'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione alla fattura dello studio R. per Euro 838,40. In relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5";

La Suprema Corte, con l'Ordinanza de quo, dopo aver osservato che la questione della sussistenza della responsabilità professionale del Commercialista non è più in discussione poiché nel ricorso in Cassazione si controverte esclusivamente dell'importo del risarcimento dallo stesso dovuto, accogliendo il primo motivo (e rigettato gli altri due) ha cassato l'impugnata sentenza ordinando alla Corte d'Appello, in sede di rinvio, "... a valutare nuovamente la fattispecie, sotto il profilo della determinazione del danno subito dalla società per l'inadempimento del commercialista alle sue obbligazioni professionali, prendendo in esame le indicate circostanze del fatto ... e valutare il **nesso di causalità giuridica** tra l'inadempimento del

## LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SUGLI ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI

commercialista ai suoi obblighi professionali e gli importi in concreto pagati dalla società committente in seguito all'accertamento fiscale per cui è causa”.

### **Le questioni di diritto affrontate dalla Corte**

#### **Dovere di informazione**

La prima questione che si pone la Suprema Corte è se “... sia o meno imputabile al professionista, quale inesatto adempimento della prestazione professionale dovuta, la mancata indicazione alla società dei caratteri che doveva avere la documentazione da allegare alle dichiarazioni fiscali ai fini della deducibilità dei costi di pubblicità, propaganda e rappresentanza ...”.

La primaria fonte giuridica sottostante all'adempimento richiesto ad un professionista, risiede nel 2° comma dell'art. 1176 c.c. che così dispone: “*Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.*”

Secondo la giurisprudenza consolidata, viola tale precetto, e quindi è ritenuto inadempiente per le proprie azioni o omissioni, il professionista “... che abbia tenuto una condotta difforme da quella che avrebbe tenuto, al suo posto, un ideale professionista «medio» (il c.d. homo eiusdem generis et condicionis). E l'ideale «**professionista medio**» di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., non è un professionista «mediocre», ma è un professionista «bravo»: ovvero serio, preparato, zelante, efficiente” (ex multis, Cass. 24213/2015)”.

Ed allora, il Commercialista *bravo*, avrebbe informato il proprio cliente della necessità di integrare la documentazione dei costi di pubblicità e propaganda, trattandosi di adempimento essenziale ai fini della deducibilità stessa?

Per rispondere a tale domanda, parametro valutativo anche - e soprattutto - è il Codice deontologico della professione (approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 17/12/2015, in virtù dell'art. 29, lett. c), del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 in base al quale il Consiglio Nazionale adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione).

D'altronde, tale codice “... contiene principi e doveri che il professionista deve osservare

*nell'esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività, dei clienti e dei terzi, della correttezza dei comportamenti nonché della qualità ed efficacia della prestazione professionale ...”* (art. 2), precisando che “... costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina ...” (art. 6, 3° comma).

Ed ancora, “... il professionista all'atto dell'accettazione dell'incarico informa il cliente dei rispettivi diritti e doveri nonché gli dà notizia della esistenza del Codice Deontologico della Professione ...” (art. 21, 4 comma).

Dirimente è, quindi, il successivo art. 22, che, al 4° comma, statuisce: “... il **professionista deve inoltre, nel corso del mandato, raggugliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali ...**”.

*Sic stantibus rebus*, il professionista bravo - idealmente previsto dal codice deontologico professionale - lo avrebbe senz'altro fatto. Ed allora la Corte d'Appello ben potrebbe considerare inadempiente il professionista per violazione dell'obbligatorio dovere di informazione, e quindi per violazione dell'art. 1176, 2° comma c.c.

#### **Obbligo di mezzi e obbligo di risultato**

Quindi la Suprema Corte si sofferma sulla circostanza “... se sia imputabile al Commercialista la mancata corretta redazione del quadro EC della dichiarazione dei redditi, che ha determinato l'impossibilità della società sua cliente di dedurre gli ammortamenti ...”.

La natura del rapporto professionale che intercorre tra il Commercialista ed il suo cliente, rientra pacificamente nella disciplina del “**contratto d'opera intellettuale**” (art. 2229 - 2239 c.c.), poiché tale attività, anche nella ipotesi in cui sembra risolversi in meccaniche operazioni contabili, sempre implica scelte interpretative e modalità concettuali che rimandano a un tipico sforzo intellettuale.

A tale forma negoziale, però, possono accompagnarsi obbligazioni accessorie di mandato “*sia in quanto connaturali al rapporto principale, sia in quanto comunque compatibili con le obbligazioni caratteristiche di tale tipo contrattuale*” (Cass. 19503/2012) quali, ad esempio, la redazione e presentazione della dichiarazione fiscale.

## LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SUGLI ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI

E tale ulteriore prestazione, in quanto attività meramente materiale, non rappresenta un'obbligazione dei mezzi bensì una vera obbligazione di risultato. Da un lato la giurisprudenza civile pone grande attenzione alla eventuale imperizia del professionista, dall'altro la giurisprudenza penale e tributaria tende a verificare se il contribuente è esente da culpa in vigilando nei confronti del professionista. Ciò comporta, quindi, che nel caso in cui il contribuente si avvalga di un professionista per la compilazione e la trasmissione telematica del modello è suo preciso obbligo quello di far sì che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata (Cass. 13068/2011 e Cass. 27712/2013).

In tale ottica, seppure la corresponsabilità del cliente (per culpa in vigilando) lascerebbe intatte le sue responsabilità penali e tributarie, dall'altro pone comunque il problema risarcitorio per inesatto adempimento – anche solo considerando l'art. 1176, comma 2, secondo cui “... *Lo standard di diligenza richiesto al commercialista, ricomprende il compimento di ogni attività, anche successiva, funzionalmente necessaria a rendere utile la prestazione resa nell'interesse del cliente ...*” Cass. 30168/2018.

Ed allora, anche in riferimento alla mancata corretta redazione del quadro EC della dichiarazione dei redditi, laddove ritenuta funzionalmente necessaria alla tutela dell'interesse del cliente, consentirebbe la Corte d'Appello di ritenere inadempiente il professionista nella causa de quo.

### **Nesso di causalità giuridica**

In tema di responsabilità professionale del professionista per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “*più probabile che non*”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. (Cass. 25112/2017).

Sotto questo profilo, è evidente la sussistenza del nesso causale tanto nella violazione del dovere di informazione quanto nella violazione della inesatta compilazione del quadro “EC” della dichiarazione dei redditi.

Infatti, nel primo caso la ripresa a tassazione delle spese deducibili (con richiesta delle maggiori imposte rispetto a quelle autoliquidate e le conseguenti sanzioni applicate) non sarebbe avvenuta se il cliente fosse stato messo nella condizione di produrre la documentazione necessaria all'ottenimento del beneficio (riduzione del carico fiscale). Da ciò se ne deduce che il danno risarcibile dal professionista deve ricomprendersi anche il danno patrimoniale subito dalla sua cliente per la maggiore imposta versata per tale motivo.

Ancora più evidente il nesso causale tra la perdita del diritto al riconoscimento del “*costo per ammortamenti anticipati*” derivante dall'errata compilazione dell'apposito modello dichiarativo. Anche in questo caso, la società ha subito una diminuzione patrimoniale rappresentata dal maggior reddito richiesto dall'Agenzia delle entrate a seguito dell'inesatto adempimento del professionista.

### **Quantificazione delle sanzioni risarcibili**

La Suprema Corte, infine, statuisce che “*dovrà, del pari, essere nuovamente valutata anche la questione relativa all'importo delle sanzioni pagate dalla società e in concreto addebitabili al P. a titolo risarcitorio, tenuto conto dell'effettivo esborso effettuato a tale titolo dalla società e della eventuale possibilità ed esigibilità di un pagamento in misura ridotta (e ciò eventualmente anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 2)*”.

La norma cui fa riferimento la Corte attiene al “concorso del fatto colposo del creditore”: “*Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.*”

Per quanto d'interesse, il primo comma regola il concorso del danneggiato nella causazione del fatto dannoso ed ha come conseguenza una ripartizione di responsabilità, rappresentando un'ipotesi particolare della più generale previsione del concorso di più autori del fatto danno-

## LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SUGLI ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI

so (art. 2055 c.c.), nella quale uno dei coautori del fatto dannoso è lo stesso danneggiato che non può più ripetere quella parte del danno dallo stesso causato e che quindi non costituisce un danno ingiusto.

In sostanza, il danneggiato, avrebbe dovuto pagare le sanzioni in misura ridotta?

La responsabilità per le sanzioni pagate nella misura massima devono essere indagate tramite il nesso causale tra il fatto e l'evento, per cui si deve verificare se l'evento eziologicamente derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, valutandone, quindi, l'eventuale apporto causale.

L'interruzione del nesso di causalità, invero, può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (Cass. 1002/2010).

In questo scenario, la responsabilità dell'omesso versamento delle sanzioni in misura ridotta è attribuibile unicamente alla società cliente del Commercialista per cui lo stesso sarà tenuto a rispondere delle sole sanzioni quantificate dall'Agenzia delle Entrate in misura ridotta.

### Riferimenti:

- ◆ Cass. III sez. Civile, Ord. 25 giugno 2020, n. 22855 (20/10/2020)
- ◆ Cass. III sez. Civile, Ord. 13/09/2018 n. 30168 (22/11/2018)
- ◆ Cass. III sez. Civile, Sent. 13 giugno 20187, n. 25112 (24/10/2017)
- ◆ Cass. III sez. Civile, Sent. 16 luglio 2015, nr. 24213 (27/11/2015)
- ◆ Cass. V sez. Civile, Sent. 17 giugno 2013, n. 27712 (11/12/2013)
- ◆ Cass. II sez. Civile, Sent. 9 novembre 2012, n. 19503
- ◆ Cass. III sez. Civile, Sent. 21 gennaio 2010, n. 1002
- ◆ Art. 1176, 2 comma c.c.
- ◆ Art. 1227, 2 comma c.c.
- ◆ Codice Deontologico Professionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, artt. 2, 6, 21, 22.

## CONSIGLIO NAZIONALE

### Le proposte della Categoria in audizione al Senato

#### Proroga dichiarazione dei redditi

*“L'articolo 10 del Decreto Ristori – spiegano i Consiglieri nazionali della categoria delegati al Fisco, Gilberto Gelosa e Maurizio Postal – ha prorogato al 10 dicembre 2020 i termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, relativa all'anno 2019, che erano altrimenti in scadenza al 31 ottobre 2020. L'evoluzione della situazione, caratterizzata da un accrescimento delle difficoltà operative e delle restrizioni, rende opportuno un adeguamento dell'ampiezza della proroga già concessa. In ogni caso, pare evidente l'opportunità di prevedere una parificazione, al 10 dicembre 2020 o al più ampio termine che risulterà possibile concedere, dei termini in scadenza il prossimo 30 novembre 2020 per la presentazione delle dichiarazioni annuali delle imposte sui redditi, per l'anno 2019”.*

Gelosa e Postal aggiungono che *“queste proroghe costituiscono nulla più che un “minimo sindacale transitorio” in attesa che venga finalmente ed auspicabilmente discussa una proposta seria e di riforma strutturale volta a valorizzare, ai fini dell'ottenimento di differimenti automatici dei termini in scadenza per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, il diritto dei professionisti a sospendere l'attività lavorativa per situazioni di grave malattia, senza che da ciò possa discendere danno per i contribuenti che assistono, né per i professionisti medesimi, in termini di perdita della clientela per temporanea impossibilità di provvedere agli adempimenti di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali”.*

#### Fondo perduto anche ai professionisti

I commercialisti giudicano *“coerente”* la scelta di ricollegarsi direttamente alle risultanze delle istanze già presentate per il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio. Una disciplina che *“garantisce una speditezza operativa nelle liquidazioni altrimenti impossibile”* per l'erogazione del contributo a fondo perduto previsto ora dal Decreto Ristori. *“Sarebbe tuttavia opportuno valutare di coniugare questa esigenza squisitamente operativa, che condividiamo e apprezziamo – aggiungono i commercialisti – con esigenze di razionalità e ragionevolezza nei criteri di attribuzione degli aiuti”.*

Gelosa e Postal sottolineano anche *“che il protrarsi della situazione di estrema difficoltà legata all'emergenza pandemica non può in alcun modo consentire che si protragga del pari l'esclusione a priori dei liberi professionisti da forme di aiuto che vengono riconosciute alle imprese, ivi comprese quelle individuali”.* I commercialisti auspicano quindi che forme di aiuto vengano riconosciute ai professionisti *“nelle ulteriori misure di ristoro che saranno previste da altri decreti a fronte dell'ampliamento oggettivo e soggettivo delle restrizioni alle attività economiche”.*

## DIRITTO E PRATICA FINANZIARIA

LA TUTELA DAL REATO DI USURA  
SANCITA DALLE SEZIONI UNITE

di Giovanna Grande

Le Sezioni Unite, chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale sull'assoggettabilità degli interessi di mora alla disciplina antiusura e sulle conseguenze dell'eventuale superamento del tasso soglia, con la pronuncia n. 19597/2020 hanno sancito l'inclusione degli interessi moratori nella verifica antiusura e l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, del codice civile, (nullità della clausola che prevede gli interessi) *ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro*, in altre parole la sanzione della non debenza degli interessi si applica limitatamente al tipo di interesse che abbia superato la soglia fissata.

Tale assunto si fonda sulla premessa che nella norma antiusura si possono rintracciare una pluralità di *rationes legis*, quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario.

Più precisamente, il Supremo Consesso Riunito sancisce che, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l'applicazione dell'art. 1223, comma 1, cod. civ., con la consueta applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti... Il danno da inadempimento viene automaticamente ristabilito con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro.

A suffragio di quanto sopra, viene richiamato il punto 78 della direttiva 93/13/CEE laddove chiarisce che *il Giudice nazionale, il quale abbia constatato il carattere abusivo della clausola di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori escluda molto semplicemente l'applicazione della clausola suddetta o della maggiorazione che tali interessi rappresentano rispetto agli interessi corrispettivi, senza poter sostituire alla clausola di cui sopra disposizioni legislative suppletive, né rivedere la clausola in questione, conservando al tempo stesso la validità delle altre clausole di tale contratto, e se-*

*gnatamente quella relativa agli interessi corrispettivi.*

Nella sentenza viene citata anche la finalità dell'art. 6, par. 1 della direttiva 93/13/CEE, *ovvero "sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra questi ultimi.*

## CRITICITÀ DELLA SENTENZA

N. 19597/2020

**Contrasto con la normativa vigente del nuovo algoritmo individuato dalla SS.UU**

Come già rilevato nel n. 52 della news letter, la statuizione delle Sezioni Unite si discosta dal dettato normativo sia per avere individuato un nuovo tasso soglia rispetto a quello prescritto, sia per avere enunciato sanzioni diverse rispetto a quelle contemplate nel nostro ordinamento.

Dall'esame dell'impianto normativo in materia di usura non può non evincersi l'esistenza di una unica grandezza: "il tasso soglia", inteso quale valore globale oltre il quale il costo del denaro diviene illecito.

Il 4<sup>o</sup> comma della legge 108/96 stabilisce che cosa si intende per tasso soglia, ovvero: **"Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà, successivamente, per effetto della riforma di cui al d.l.70/2011, aumentato del 25%, cui si aggiunge un margine di 4 punti percentuali, con l'ulteriore precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali"**.

Le voci di costo che devono essere inserite nella determinazione del tasso soglia sono indicate dal terzo comma dell'art. 644 del c.p. che, oltre ad attribuire alla legge il potere di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (tasso medio risultante dalla rilevazione pubblicata sulla G.U., e non anacronistiche inda-



## LA TUTELA DAL REATO DI USURA SANCITA DALLE SEZIONI UNITE

gini statistiche con diverse finalità), fissa gli oneri da considerare ai fini dell'usura, ovvero: **commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.**

Detti oneri sono sintetizzati in un dato unico, il tasso soglia, già individuato dal legislatore, quindi la formula riscritta dalle Sezioni Unite:

[(T.E.G.M. + Maggiorazione tasso di mora rispetto ai tassi corrispettivi) x 1,25 + 4]

mediante il ricorso a valori *aliunde* reperiti è illegittima, perché diversa rispetto al dettato normativo sia con riferimento al tempo di rilevazione della mora stabilito *una tantum* anziché trimestralmente, sia in relazione all'omessa rilevazione della stessa per tipologia di operazioni.

Oltretutto, gli interessi di mora sono già compresi nel tasso soglia, per come chiarito anche nelle istruzioni della Banca di Italia (diramate periodicamente), **che definiscono il TEG** -per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso graduale, per i quali si pone essenzialmente il problema della mora- quel tasso di attualizzazione che rende uguali, al tempo zero, **due flussi finanziari di segno opposto e con scadenze previste a tempi diversi, ovvero la somma erogata al cliente e la somma dei pagamenti a carico del cliente relativi a capitale, interessi ed oneri.**

### Contrasto delle sanzioni comminate dalle SS.UU con la normativa vigente.

In merito alle conseguenze del superamento del tasso soglia, le Sezioni Unite sanciscono, richiamando la direttiva 93/13/CEE, che *“ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l'applicazione dell'art. 1223, comma 1, cod. civ., con la consueta applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti... Il danno da inadempimento viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro.*

La direttiva 93/13/CEE richiamata, che attribuisce, altresì, al Giudice il potere di escludere

una clausola di cui si sia constatato il carattere abusivo, è in contrasto con la normativa italiana sull'usura fondata sull'**accertamento del carattere usurario del costo complessivo del denaro e non delle singole voci di costo.**

Il principio di onnicomprensività degli oneri, che presiede la verifica dell'usura, impone il confronto tra il tasso soglia e il tasso globale effettivo, intendendo con il lemma interessi tutti gli oneri connessi all'erogazione del denaro, ciò al fine di evitare l'aggiramento della norma mediante la previsione di un tasso di interesse basso e di una serie di oneri accessori che aggiunti al primo vizierebbero il contratto di usurarietà.

La Cassazione con la sentenza n. 23192 del 4 ottobre 2017 aveva già sancito che *“...se per effetto del risultato economico finale prodotto dagli interessi (non importa a che titolo) e dalle altre spese o oneri previsti, si supera il tasso soglia *ratione temporis* vigente, il contratto deve reputarsi usurario, con la conseguenza che, in applicazione della norma da ultimo citata, **nessun interesse è dovuto, sia esso corrispettivo o moratorio, e, ove già corrisposto, deve essere restituito.***

I Tribunali di merito si sono conformati a tale principio derivante da una mera interpretazione letterale della norma. Si citano, tra le tante, le seguenti sentenze più significative che sintetizzano l'orientamento dominante:

Tribunale di Bari, 17 marzo 2018: *“.....la stessa legge n. 108/96 tende ad assicurare una copertura completa, estesa a tutti i costi dell'operazione di credito: dai costi immediati a quelli procrastinati, da quelli ricorrenti a quelli occasionali. Pertanto, per determinare il tasso di interesse usurario non si può non tenere conto di quanto disposto dall'art. 644 co 4 c.p.”;*

Tribunale di Lucca, 07 gennaio 2019: nel criticare l'assunto dell'ordinanza n. 274472 del 30 ottobre 2018 della III Sezione Civile della Corte di Cassazione sulla valutazione atomistica degli interessi moratori, ha sancito che: *“E' evidente allora come l'impostazione espressa dalla recente decisione della Corte sia davvero semplicistica e come essa finisca per ignorare i meccanismi di matematica finanziaria, di rilevazione dei tassi e di calcolo del tasso effettivo globale applicato al rapporto, posti a base della rilevazione dei tassi medi e della verifica dei tassi so-*

## LA TUTELA DAL REATO DI USURA SANCITA DALLE SEZIONI UNITE

*glia. Impostazione semplicistica che, pur richiamandosi al principio di onnicomprensività, porta invece ad una parcellizzazione degli oneri economici ed ad una considerazione atomistica degli interessi moratori, tanto che si giunge alla conclusione paradossale di applicare l'art. 1224 c.c. e, quindi, gli interessi legali moratori, laddove invece **la sanzione in base alla legge sull'usura non potrebbe che essere la non debenza degli interessi, non solo moratori, ma anche di quelli corrispettivi e degli altri oneri economici (ovvero la gratuità del mutuo), posto che gli interessi moratori (se si accede all'idea che sono ricompresi nel perimetro di applicazione della legge sull'usura) non sono che uno degli oneri pagati dal mutuatario da valutare in concreto con gli altri oneri, e ciò al fine di apprezzare il costo effettivo del denaro e l'eventuale superamento del tasso soglia, sicché, in questa prospettiva, la sanzione non può che essere unitaria e non si può distinguere tra questo e quel vantaggio ed applicare rimedi differenziati;***

*Tribunale di La Spezia, 18.2.2020: la gratuità del finanziamento ex art. 1815, comma 2, c.c. comprende, oltre agli «interessi» usurari, anche gli altri oneri (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese), collegati alla erogazione del credito, poiché «tutti gli ulteriori costi pattuiti e pretesi hanno concorso a determinare l'illegittimo superamento del tasso soglia e devono essere espunti.*

Lo stesso Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario con la decisione n. 12830/2018, ha enunciato il seguente principio di diritto: «una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 c.c. – letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario».

E' evidente che in base ai principi giuridici e alla logica matematica, il presidio sanzionatorio non può essere frazionato per colpire

l'usurarietà delle singole voci di costo, ma l'intero plesso di oneri che costituiscono l'interesse allargato dell'art. 644 c.p.

[Al momento originario, nell'obbligazione accessoria si fondono gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, nei possibili scenari del rapporto di credito prospettati nel contratto predisposto dall'intermediario: se si versa dell'olio e dell'acqua in un bicchiere non è l'olio che fa traboccare il bicchiere ma la combinazione dei due nel suo insieme.

L'usurarietà non si configura nella specifica clausola ma nell'obbligazione accessoria nella sua unitarietà: nel rispetto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite n. 24675/17, una volta accertato nell'atto pattizio il presupposto degli interessi usurari, nella nozione allargata definita dall'art. 644 c.p. – indipendentemente dal fatto che siano corrispettivi o moratori – risulta unitaria ed onnicomprensiva la sanzione dell'art. 1815, secondo comma, c.c. (L'usura nella mora. Il valzer della cassazione. Rilievi di criticità e aspetti operativi. Roberto Marcelli e Amedeo Valente)].

In senso conforme, si cita in dottrina anche l'intervento in *JUS CIVILE "MORA E CONTRATTO DI MUTUO: CONTROLLO DI USURARIETÀ E CONSEGUENZE CIVILISTICHE"* di RUGGERO PUPO -Dottore in giurisprudenza che qualifica l'usura come complessivo squilibrio economico delle prestazioni, per cui la declaratoria di usurarietà di una singola voce di costo del credito è estranea alla logica dell'art. 644 c.p..

*Sicché, allorquando si accerti con le modalità predette l'usurarietà del mutuo per effetto della mora (o di qualsiasi altra spesa o commissione incidente sul costo del credito), deve applicarsi la sanzione della gratuità del mutuo, intesa come non debenza, da parte del debitore, di qualsivoglia prestazione remuneratoria.....La disciplina anti-usura, nell'impossibilità di elidere i predetti squilibri, è tesa: da un lato, a compensarli mediante l'attribuzione di un penetrante strumento di tutela civilistico al contraente debole; dall'altro, a dissuadere il contraente forte dall'abusare della propria posizione in sede di trattativa, minacciando una grave sanzione idonea a vanificare l'interesse economico individuale da esso perseguito.*

## DIRITTO

LA CONDIZIONE RISOLUTIVA  
DI INADEMPIMENTO

di Alessandra Catalano

Il contratto si compone di una serie di elementi che si è soliti suddividere in due categorie: quelli essenziali e quelli accidentali.

I primi sono previsti espressamente dall'art.1325 c.c. e sono definiti essenziali poiché la mancanza anche di uno solo di essi determina la nullità strutturale del negozio ai sensi dell'art.1418 c.2 c.c.; al contrario gli elementi accidentali accedono ad un negozio già validamente costituito, perciò le parti, in virtù del principio di autonomia contrattuale sancito dall'art.1322 c.c., sono libere di apporli o meno al contratto, atteso che la loro presenza non è fondamentale ai fini dell'esistenza e della validità di quest'ultimo.

Tra gli elementi accidentali si annoverano, tradizionalmente, la condizione, il termine e l'onere: la condizione è una disposizione, volontaria o legale, attraverso cui si fa dipendere l'efficacia o la risoluzione del contratto da un evento futuro ed incerto; il termine è una determinazione temporale facente riferimento ad un evento certo nell'*an* ma incerto nel quando; infine, l'onere è una clausola accessoria apposta ad un atto di liberalità allo scopo di limitarlo.

Sebbene strutturalmente diversi tali elementi hanno in comune da un lato la finalità, essendo tutti strumenti attraverso cui le parti possono in un certo senso dare rilevanza ai motivi del negozio, i quali, altrimenti, andrebbero considerati irrilevanti al di fuori dell'ipotesi di cui all'art.1345 c.c., dall'altro la medesima funzione, cioè quella di rimanere estranei alla perfezione del contratto e soffermarsi unicamente sulla limitazione della sua efficacia.

Tra tutte, la figura di maggior rilievo è certamente la condizione, l'unica di cui il codice civile conosce una compiuta regolamentazione.

In particolare, l'art. 1353 c.c., rubricato "contratto condizionale", non fornisce una

definizione di condizione ma sancisce il potere delle parti di subordinare l'efficacia o la risoluzione di un contratto ad un evento futuro e incerto.

Da tale norma è possibile desumere non solo che la condizione si identifica con l'evento futuro ed incerto dedotto, ma anche che sussistono due distinte tipologie di condizione, quella sospensiva, che sospende l'efficacia del negozio, e quella risolutiva che elimina gli effetti prodotti risolvendo il contratto.

Si tratta di una distinzione particolarmente rilevante poiché nel primo caso il contratto è solo ab origine inefficace e produce i suoi effetti al verificarsi dell'evento dedotti dalle parti, nella seconda ipotesi, invece, il contratto produce sin da subito e provvisoriamente i suoi effetti fintanto che la condizione non si avvera.

Come specificato dall'art.1353 c.c. l'evento dedotto dev'essere futuro ed incerto.

Quanto al carattere futuro, l'avvenimento deve consistere in un evento che al momento della conclusione del contratto non si è ancora verificato o, che, pur essendosi verificato le parti ignorano o ne sono incerti.

L'incertezza, invece, sussiste quando in base all'*id quod plerumque accidit* non è possibile sapere con ragionevole certezza se un evento accadrà o meno.

Ulteriori requisiti sono, inoltre, la possibilità e la liceità dell'evento, desumibili a contrario dall'art.1354 c.c., nonché l'estraneità rispetto agli elementi costitutivi del contratto, atteso che, come già anticipato, la loro mancanza determinerebbe l'invalidità e l'inefficacia dello stesso.

Se nessun dubbio può essere avanzato in merito a quanto finora esposto, non altrettanto pacifico è, invece, se la condizione possa riguardare l'esecuzione del contratto.

In particolare, ci si sta riferendo

## LA CONDIZIONE RISOLUTIVA DI INADEMPIMENTO

all'ammissibilità della cosiddetta condizione risolutiva di inadempimento, ovvero della clausola condizionale mediante cui viene subordinata la risoluzione del contratto alla mancata esecuzione degli obblighi di una parte.

In tale ipotesi l'evento futuro ed incerto consisterebbe, dunque, nel non realizzare ciò per cui una parte si è impegnata attraverso la stipulazione del negozio.

Al riguardo, la prima valutazione da operare è se l'evento così inteso abbia o meno i requisiti previsti dalla legge.

Si potrebbe, difatti, obiettare che manchi, in particolare, il requisito dell'incertezza, poiché se è vero che in astratto non è mai possibile sapere con ragionevole certezza se la parte concretizzerà il suo impegno, d'altra parte è vero anche che la disciplina generale permette alla controparte di agire *in executivis*, essendo l'inadempimento suscettibile di attuazione coattiva, ciò significa che, in concreto, nella maggior parte delle ipotesi l'adempimento non è un avvenimento incerto.

In secondo luogo, la principale critica da muovere è la seguente: quando un determinato comportamento o il raggiungimento di uno specifico risultato rientrano nel programma contrattuale quale impegno assunto da una delle parti, la mancata realizzazione di tale obbligazione dovrebbe essere considerata non tanto come il mancato avveramento di una condizione quanto, più correttamente, di un vero e proprio inadempimento, con la conseguente applicazione della disciplina di cui agli artt.1453 c.c. e ss. relativi alla risolubilità del contratto per inadempimento.

Ebbene, aderire all'una o all'altra tesi e qualificare l'evento in termini di condizione o di inadempimento non è esattamente la stessa cosa poiché determina importanti e differenti conseguenze in punto di disciplina.

Ai sensi dell'art.1360 c.c. gli effetti derivan-

ti dall'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, non operando solo tra le parti ma riverberandosi anche nei confronti dei terzi.

Al contrario l'art.1458 c.c. stabilisce che la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, rimanendo pertanto salvi i diritti già acquisiti dai terzi.

A ciò si aggiunga che a seguito della risoluzione la parte adempiente conserva il diritto a chiedere il risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione del contratto.

Non può dirsi lo stesso nell'ipotesi in cui la risoluzione operi a seguito dell'avveramento della condizione poiché è evidente che il venir meno del contratto è in tal caso la diretta conseguenza di una clausola apposta dalle stesse parti; d'altra parte si potrebbe persino obiettare che l'impossibilità del diritto di agire a titolo risarcitorio rappresenterebbe un modo per eludere l'art.1229 c.c. ammettendo una clausola di esonero della responsabilità.

Pertanto, in conclusione, si ritiene che, a prescindere dalla qualificazione dell'evento come condizione risolutiva o come inadempimento, ciò su cui bisogna riflettere è se si voglia e si possa ammettere una disciplina volontaria derogatoria rispetto a quella di cui agli artt.1453 e ss. c.c.

Si noti, infine, che le problematiche di cui sopra potrebbero essere, teoricamente, elise solo in relazione a quei contratti in cui l'inadempimento assume scarsa rilevanza; in queste ipotesi, difatti, l'art.1455 c.c. prevede l'inapplicabilità della disciplina sulla risoluzione.

In un tale contesto, dunque, la condizione risolutiva di inadempimento non andrebbe a derogare la disciplina generale ma si configurerebbe come un semplice strumento di espressione dell'autonomia contrattuale delle parti.

## CODICE DELLA CRISI

# Nelle modifiche al Codice le novità per l'iscrizione nel nuovo Albo

di Antonio Bevacqua

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre scorso il **decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147**, atteso da tempo, che contiene le norme integrative e correttive al Codice della crisi e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Tra le disposizioni in esso dettate vi è la modifica alla disciplina dell'**albo degli incaricati** della gestione e del controllo nelle procedure previste dal Codice della crisi agli artt. 356 e seguenti (funzioni di **curatore, commissario giudiziale o liquidatore**).

All'albo, che attende ancora la sua istituzione presso il Ministero della giustizia, autorità esercente anche la vigilanza, potranno iscriversi:

-gli avvocati, i **dottori commercialisti** ed esperti contabili e i consulenti del lavoro, iscritti nei rispettivi albi;

-gli studi associati o le società tra professionisti, sempre che i soci siano in possesso dei requisiti professionali di cui sopra;

-coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

A regime i predetti soggetti dovranno inoltre dimostrare di aver assolto **particolari obblighi di formazione** quali:

-una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti dalle Università, o anche in convenzione tra gli Ordini e le Università, di durata non inferiore a duecento ore, **periodo che il decreto correttivo ha ridotto a 40 ore per i soli professionisti** iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore;

-lo svolgimento di **un periodo di tirocinio** non inferiore a sei mesi, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di formazione,

presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 del Codice della crisi, che abbia consentito la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;

-uno specifico **aggiornamento biennale**, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito della disciplina della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli Ordini professionali di avvocati, commercialisti e notai, ovvero presso un'Università pubblica o privata.

L'elaborazione delle linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento è affidata alla Scuola superiore della magistratura.

Le modifiche apportate all'art. 356 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza hanno riguardato anche il cosiddetto "**primo popolamento**" dell'albo, per il quale potranno ottenere l'iscrizione i già citati professionisti iscritti nei rispettivi albi che documentino di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del nuovo articolo (20 novembre 2020), **in almeno due** (erano quattro, in precedenza) **procedure negli ultimi quattro anni**, quali curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.

Al "primo popolamento" dell'Albo, ai soli fini della nomina **quali componenti dell'OCRI**, gli stessi professionisti iscritti nei rispettivi albi potranno accedere a condizione che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella pre-

## Nelle modifiche al Codice le novità per l'iscrizione nel nuovo Albo

sentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

Costituisce sempre e comunque imprescindibile condizione per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti **requisiti di onorabilità**:

a)-non versare in una delle condizioni di inleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile (l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, il condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);

b)-non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (antimafia);

c)-non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

-a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme in materia bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

-alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (penale societario) o nello stesso codice della crisi d'impresa;

-alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

-alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d)-non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

A stabilire le **modalità di iscrizione all'albo, di sospensione e cancellazione**, di esercizio del potere di vigilanza, oltre che di fissazione del contributo di iscrizione e mantenimento, sarà un **Decreto del Ministro della giustizia**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il prossimo **30 giugno 2020**.

## CORTE DEI CONTI

### ACCESSO ALLA PIATTAFORMA FITNET

A partire dal 13 ottobre 2020 tutti gli utenti (ad esclusione degli appartenenti alla Corte dei Conti), potranno accedere alla piattaforma FITNET ed ai sistemi di Finanza Territoriale della Corte dei Conti, per gli adempimenti relativi agli Enti territoriali esclusivamente se provvisti di utenza SPID di 2° livello.

Pertanto:

-gli **utenti già abilitati** all'accesso agli applicativi FITNER, che dispongono di una utenza SPID di 2° livello, saranno, al primo accesso, automaticamente riconosciuti con i profili ad esso associati;

-gli **utenti già abilitati**, che non dispongono di SPID, dovranno prioritariamente dotarsene, in quanto per tutti l'accesso a FITNET sarà consentito solo mediante SPID;

-i **nuovi utenti** FITNET, dovranno preventivamente dotarsi di SPID di 2° livello; dopo l'accesso la procedura informatica li guiderà alla compilazione della richiesta di abilitazione.



<https://spidgw.corteconti.it/spid/proxyidpfinder.jsp>

## RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

# Amministrazione e controllo giudiziario ex d.lgs. 159/2011 e il necessario intervento di bonifica aziendale ex d.l. 231/2011

di Gennaro Brescia

*Nelle seguenti note sono stati indicati alcuni spunti sui necessari interventi di bonifica aziendale nelle procedure di amministrazione e controllo giudiziario previsti dal Codice Antimafia (CAM), mentre in un successivo intervento sul prossimo numero verranno approfondite le modalità di applicazione di adeguati modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001 oltre alle imprese sottoposte a amministrazione e controllo giudiziario, anche alle imprese sottoposte a sequestro di prevenzione.*

Il DLgs. 159/2011 (Codice antimafia), oltre alla c.d. “confisca di prevenzione” prevede due ulteriori e altrettanto importati misure patrimoniali con finalità differenti, l’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario delle aziende, i quali – quali provvedimenti “non ablatori”, risultano finalizzati alla aggressione dei nuclei di economia illegale e – previa necessaria bonifica - successivo reinserimento nel circuito della legalità.

A queste due misure è dedicato un importante documento del CNDCEC e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti redatto in collaborazione con la magistratura denominato “Orientamenti interpretativi in materia di misure di prevenzione patrimoniali non ablativo” nel quale sono stati approfonditi i punti di forza e le criticità degli Istituti del controllo giudiziario (ex art. 34 Bis CAM) e della amministrazione giudiziaria (ex art. 34 CAM).

Il documento, al quale si rimanda per ogni più opportuno e puntuale approfondimento, evidenzia come, a seguito delle recenti riforme del DLgs. 159/2011 (L. 161/2017 e DL 113/2018), accanto alla confisca, quale agente catalizzatore delle politiche antimafia che mantiene comunque la sua indiscussa efficacia e centralità, al fine di incremen-

tare l’azione di disinquinamento delle aree colpite dall’aggressione criminale sono state potenziate dal legislatore le misure previste dal Codice Antimafia (CAM) dell’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende e del controllo giudiziario.

Come noto, l’amministrazione giudiziaria ex art. 34 del DLgs. 159/2011 trova applicazione quando a seguito delle indagini (svolte ai sensi dell’art. 19 o 92 del medesimo decreto) ovvero a seguito delle verifiche compiute ai sensi dell’art. 213 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) dall’Autorità nazionale anticorruzione:

-mancano le condizioni per applicare il sequestro per la successiva confisca (c.d. condizione negativa);

-sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, tra cui quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente “sottoposto alle condizioni di assoggettamento o condizionamento mafioso” o “possa comunque agevolare l’attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata” una misura di prevenzione ovvero sottoposte a procedimento penale per determinati delitti previsti dalla norma (c.d. condizione positiva).

Il controllo giudiziario delle aziende ex art. 34-bis del DLgs. 159/2011 è stato, invece, introdotto dall’ art. 11 della L. 161/2017 e trova applicazione – in via residuale – quando il libero esercizio di attività economiche può agevolare, anche se solo in modo occasionale, l’attività di persone socialmente pericolose, sempreché sussistano circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività.

## Amministrazione e controllo giudiziario ex d.lgs. 159/2011 e il necessario intervento di bonifica aziendale ex d.l. 231/2011

Quanto sopra premesso, è importante ricordare come, tra le finalità più rilevanti per le imprese sottoposte a amministrazione e/o a controllo giudiziario vi è il necessario “ripristino” di legalità e in tal senso il D.Lgs. 231/2001 (c.d. “Decreto 231”) sulla responsabilità amministrativa degli enti rappresenta uno degli strumenti più importanti in mano all’amministratore giudiziario e/o al controllore (tutor) per stimolare e creare questi meccanismi virtuosi di protezione e compliance aziendale.

Con riferimento all’art. 34 bis comma 3 del Codice Antimafia - Controllo giudiziario è importante rilevare come sia espressamente previsto dalla norma, fra l’altro, che con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell’amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l’obbligo:

“(…)”:

-di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;

-di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi”.

In particolare, nella lettera d) del comma 3, l’adozione di adeguati modelli organizzativi (c.d. “Modello 231”) è rimessa alla valutazione dell’autorità giudiziaria, come intervento, tra gli altri, volto a riassorbire le criticità organizzative e le lacune di controllo che hanno favorito l’infiltrazione criminale nella vita dell’impresa, dunque la misura del controllo giudiziario.

Anche nell’ambito della applicazione della amministrazione giudiziaria ex art. 34 Codice Antimafia l’adozione di adeguati modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2011 rappresenta un efficace strumento di bonifica per avviare l’azienda nel ripristino della

legalità come recentemente ha disposto il Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione, con il decreto n. 9/2020 del 27 maggio 2020 (Amministrazione giudiziaria ex art. 34 disposta a carico della Uber Italy Srl) alla cui lettura espressamente si rimanda per ogni più opportuno approfondimento unitamente all’autorevole commento della decisione di *Francesco Menditto*, *La nuova frontiera della bonifica delle aziende coinvolte in contesti illeciti: l’amministrazione giudiziaria (art. 34 d.lgs. n. 159/2011)* (ved: <https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-nuova-frontiera-della-bonifica-delle-aziende-coinvolve-in-contesti-illeciti-l-amministrazione-giudiziaria-art-34-d-lgs-n-159-2011>).

In particolare il Tribunale di Milano, nella richiamata e importante decisione, ha espressamente disposto, fra l’altro, fra i compiti attribuiti al nominato amministratore giudiziario quello di “(…) esaminare l’assetto della società (...) accertando quale sia il modello organizzativo e gestionale redatto ex art. 6 II comma D.Lgs. 231/2001 (e dunque con particolare cura nella valutazione della idoneità del modello a “prevenire reati della specie di quello verificatosi”) nello specifico settore di intervento della misura (...)”.

Risulta pertanto confermata la rilevante importanza, nell’auspicato intervento di bonifica nella amministrazione e controllo giudiziario ex art. 34 e 34 bis CAM, della necessaria adozione e/o verifica della esistenza in azienda da parte dell’amministratore giudiziario di un adeguato modello 231 e della sua idoneità a prevenire reati della specie di quelli contestati dalla A.G. penale nella adozione della misura e, pertanto, in conclusione l’auspicio è che sempre più imprese in amministrazione giudiziaria e/o controllo giudiziario adottino e utilizzino questo strumento di gestione dei rischi aziendali quale valido ausilio per la gestione in legalità.



## RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

# La compliance aziendale ai tempi del Covid-19: misure e responsabilità ex d.lgs. 231/2001

di Margherita Rampolla\*

Il rischio della diffusione epidemiologica ha imposto l'adozione di misure idonee a fronteggiare l'emergenza sanitaria soprattutto nelle aziende italiane e nei confronti dei loro dipendenti.

Sono state stravolte le strutture organizzative e le metodologie di lavoro, con l'istituzione altresì di presidi sanitari all'interno delle aziende stesse.

In tempi emergenziali l'obiettivo principale della compliance aziendale consiste pertanto nell'aggiornamento del **documento di valutazione dei rischi**, il cosiddetto DVR, alla luce del quale vengono assunte le cautele necessarie per la prevenzione del rischio.

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, grava infatti sul datore di lavoro il **dovere di attuare misure idonee** alla prevenzione del contagio anche per quanto concerne la responsabilità amministrativa da **reato presupposto** ex d.lgs. n. 231/01.

Tutti i rischi professionali, così come prescritto dall'art. 15 del Testo Unico per la salute e la sicurezza dei lavoratori, vanno identificati e valutati alla luce delle mansioni svolte da ciascun dipendente attraverso misure idonee.

I potenziali profili di rischio che possono essere determinati o amplificati dal virus che ormai ci circonda e che è entrato potenzialmente anche nei nostri luoghi produttivi, si suddividono in rischi indiretti e diretti.

Di facile comprensione sono i rischi diretti per le imprese in quanto rappresentano quelli conseguenti al contagio da virus, una tipologia di rischio che coinvolge indistintamente tutte le aziende pubbliche e private.

Maggiormente problematici, invece, sono i rischi indiretti poiché si ritiene che l'epidemia possa rappresentare un'ulteriore occasione di commissione di alcune fattispecie di reato presupposto, già contenute nel

d.lgs. n. 231/01, ma non strettamente legate alla gestione del virus, poiché le ordinarie modalità di lavoro sono state sostituite da strumenti o adempimenti spesso inediti.

In particolare, ad oggi, nell'aggiornamento del DVR, le imprese sono tenute ad inserire il cosiddetto **rischio biologico** tra i rischi professionali, derivante dal contagio **da coronavirus**.

Si tratta di uno scenario completamente nuovo per i datori di lavoro dinanzi al quale non possiedono le esperienze e le tecniche consolidate richieste dall'art. 2087 c.c., nonché le competenze necessarie a valutare adeguatamente un rischio come quello derivante dal virus. Pertanto, risulta più complesso **decidere quali misure adottare** ai fini del contenimento del rischio e della prevenzione delle sue conseguenze.

Un importante aiuto a tal proposito è quello messo a disposizione dalle Autorità Pubbliche supportate da Comitati scientifici predisposti ad hoc che definiscono determinate prescrizioni.

Dunque, ai sensi dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro è tenuto ad adeguarsi a tali indicazioni prescrittive implementando le misure organizzative necessarie. Il datore di lavoro e le altre figure incaricate verificano il rispetto delle misure previste e sono responsabili della loro mancata attuazione. È opportuno menzionare l'art. 40 del codice penale il quale prevede che *"non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo"*: è sulla base di tale dettato normativo che il datore di lavoro assume una posizione di garanzia, con il derivante obbligo d'impedire l'infortunio o la malattia.

**Il modello 231**, di organizzazione, gestione e controllo di un ente, specchio della compliance aziendale, soprattutto a fronte della situazione qui descritta, diventa così oggetto

## La compliance aziendale ai tempi del Covid-19: misure e responsabilità ex d.lgs. 231/2001

di scrupolosa valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, l'ODV. Parliamo quindi di un engagement rafforzato sulla vigilanza per quanto concerne l'attuazione delle prescrizioni, che si esplica mediante un sistema di flussi informativi.

Al fine di porre in essere tale funzione l'Odv deve innanzitutto interloquire con i vertici dell'impresa, con il Comitato costituito per l'emergenza e con le funzioni aziendali interessate. Il confronto si svolge attraverso riunioni periodiche più frequenti rispetto ai tempi passati, durante il quale spetta all'Odv segnalare ai vertici aziendali e alle funzioni preposte ai controlli operativi eventuali criticità riscontrate nella propria attività di vigilanza, affinché si possa trovare una soluzione rapida ed efficace.

L'analisi di **potenziali red flag**, punti negativi, rappresenta l'input per un costante monitoraggio: questi vengono di volta in volta identificati in funzione della realtà dell'impresa. È comunque opportuno ricordare che l'Organismo di Vigilanza esegue tale attività senza mai però assumere specifiche responsabilità manageriali al riguardo.

Qualora il datore di lavoro o gli organi preposti alla gestione del rischio, come il medico competente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dimostrino una certa inerzia nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Odv deve sollecitare un'attività di adeguamento e di adozione delle misure anticontagio, oltre che assumere le vesti di punto di riferimento di segnalazioni relative ad eventuali violazioni del modello 231 e delle precauzioni implementate in azienda.

*\*Consulente HSEQ*

*Studio legale Napoletano Ficco & Partners  
Roma*

## ORDINE DI MILANO

### Rimodulare le scadenze per crisi covid

*“Siamo preoccupati per l'impatto che l'emergenza sanitaria sta avendo nella operatività di molti Studi”* ha dichiarato **Marcella Caradonna** Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di **Milano**.

*“In questa seconda fase, infatti, molti colleghi sono costretti, al fine di tutelare la propria salute e quella dei loro familiari, a periodi di isolamento forzato che generano non poche difficoltà nella gestione degli studi e rendono, di fatto, impossibile il rispetto delle scadenze fiscali per i clienti.*

*Ne consegue che il professionista, già spesso penalizzato per la crisi economica che sta colpendo il Paese, per rispettare le norme di prevenzione imposte dal diffondersi del contagio si trovi costretto anche a farsi carico di eventuali sanzioni legate al mancato rispetto delle scadenze.*

*Sarebbe, quindi, importante che si venisse incontro anche a situazioni di questo genere, consentendo ai clienti degli studi di professionisti colpiti dal Covid 19 di ottenere una proroga dei termini, che tenesse conto del decorso della malattia o dell'isolamento fiduciario.*

*Esiste, in effetti, un disegno di legge presentato in Senato che affronta le problematiche del professionista in malattia, ma oggi per molte piccole realtà l'assenza del professionista per diversi giorni diventa una vera e propria criticità.*

*Prevedere subito forme di agevolazione per casi simili sarebbe, di certo, un gesto di attenzione importante per la nostra categoria fortemente impegnata nel supportare le aziende e le famiglie in un momento così difficile “.*



## FINANZA AZIENDALE

# DALL'ECONOMIA DI RIPARTENZA A QUELLA DI SOPRAVVIVENZA

*I recenti provvedimenti governativi recanti l'istituzione di nuove "zone rosse" e l'avvio di procedure di lockdown a livello locale comportano un ripensamento dei già programmati piani aziendali, redatti per l'auspicata fase di ripartenza; essi rischiano di trasformarsi, piuttosto, in veri e propri piani di salvataggio aziendale.*

di Francesco Rhodio

In un precedente contributo (*Il Valore della Professione n. 52*) avevo trattato il tema della **Reboot economy**, ossia il ripensamento dei modelli di business alla luce dei cambiamenti imposti alla gestione aziendale dalla pandemia da coronavirus, finalizzato a dare continuità all'attività di impresa.

Dopo una tregua di pochi mesi, i recenti provvedimenti governativi hanno previsto la suddivisione dell'Italia in zone differenziate sulla base del maggiore o minore rischio di contagio, nonché l'avvio di nuove procedure di **lockdown**, ossia di stop forzato delle attività economiche.

Alla luce di ciò, si impone nuovamente una riflessione su come affrontare il futuro, che tenga conto delle nuove e ulteriori perdite che le aziende dovranno sopportare a causa dei mancati ricavi derivanti da una chiusura imposta dal rafforzarsi dei contagi.

Nel presente scritto si vogliono sinteticamente riepilogare quelle che dovranno essere le prossime mosse degli imprenditori e dei loro consulenti al fine di verificare la **sostenibilità**, soprattutto sul piano finanziario, dell'auspicata continuazione dell'attività.

Quali saranno, dunque, i passi da seguire?

In primo luogo, andrà fatta un'accurata **valutazione di tutti gli aiuti pubblici** spettanti alle imprese; il che significherà verificare l'ammissibilità ai vari contributi a fondo perduto, erogati in denaro o sotto forma di crediti d'imposta, nonché utilizzare tutte le normative di favore finalizzate al contenimento delle perdite di esercizio, quali ad esempio la sospensione degli ammortamenti per il periodo 2020, la rivalutazione dei beni aziendali (necessaria a far emergere le plusvalenze latenti in bilancio, rafforzando così il patrimonio netto), la non appli-

cazione della postergazione ai finanziamenti erogati dai soci durante lo stato di emergenza.

In secondo luogo, andranno eliminate tutte le **previsioni di spesa** che si riveleranno non necessarie o indifferibili e bisognerà far ricorso a tutte le moratorie possibili sul piano finanziario, non solo con riferimento a quelle specificamente introdotte in considerazione dell'emergenza sanitaria (il cui termine è attualmente previsto al 31 gennaio 2021), ma anche a quelle "a regime", previste dagli accordi per il credito, consistenti nella possibilità di sospendere per dodici mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine, nonché di rinegoziare le originarie scadenze del debito.

Andranno inoltre valutate eventuali **dismissioni di asset** non necessari (sempre che esista ancora un mercato per gli stessi) al fine di recuperare liquidità; per non parlare poi della soppressione delle uscite finanziarie connesse ad investimenti e a business plan già elaborati, ma che potrebbero rivelarsi non più profittevoli o addirittura superati, a csusa della contingenza sfavorevole.

Fatto ciò, si dovrà infine procedere ad una attenta e minuziosa **valutazione delle esigenze finanziarie aziendali**, per verificare se le entrate attese siano sufficienti a coprire le uscite programmate.

Andranno in sostanza redatti dei veri propri **budget di emergenza** finalizzati a calcolare una sorta di **break even point**, non più economico bensì **finanziario**; occorre cioè domandarsi fino a che punto l'impresa sia in grado di reggere finanziariamente, soprattutto laddove, effettuato quanto ai punti precedenti, le uscite dovessero ancora sopravanzare le entrate attese,

## DALL'ECONOMIA DI RIPARTENZA A QUELLA DI SOPRAVVIVENZA

anche in considerazione delle perdite su crediti derivanti dalle probabili insolvenze dei clienti, causate a loro volta dal lockdown.

In dettaglio, se da questa analisi dovesse emergere il persistere di eventuali deficit, occorrerà verificare la possibilità, ma soprattutto l'opportunità, di ricorrere alla copertura degli stessi mediante **immissione di nuovo capitale** di rischio e/o di credito.

Particolare attenzione dovrà essere riposta alla cosiddetta "finanza-ponte", cioè alla sottoscrizione di nuovi debiti bancari di medio-lungo periodo finalizzati a far superare all'impresa il periodo negativo, valutando ovviamente l'effettiva sostenibilità delle nuove esposizioni (ma questo lavoro lo farà per voi già la banca, state tranquilli...).

L'**orizzonte temporale** di riferimento di questi nuovi budget dovrà necessariamente essere pluriennale, in quanto è facilmente immaginabile che le ripercussioni economiche della pandemia si protrarranno ancora a lungo, per cui anche le relative ricadute finanziarie si manifesteranno non solo nel corrente esercizio ma anche in quelli a venire.

Una volta effettuata la redazione dei suddetti budget, che dovranno valutare differenti scenari e ipotesi (da quella più ottimistica a quella peggiore), avremo la risposta alla domanda che oggi angoschia gli operatori: l'attività economica esercitata è ancora sostenibile? **Esiste ancora la continuità aziendale?**

Al termine di questo **stress test** saremo dunque in grado di formulare oggettive ipotesi sulla continuità e sulla possibilità di operare una gestione tranquilla; in caso di risposta negativa, al fine di evitare le conseguenti responsabilità in capo agli organi amministrativi, si dovranno approntare fin da ora gli **opportuni rimedi** previsti dalla vigente normativa sulla crisi aziendale (accordi di ristrutturazione, piani attestati di risanamento e concordato preventivo) oppure, se più convenienti, quelli previsti dal nuovo codice della crisi, per la cui entrata in vigore, però, bisognerà attendere il 1° settembre 2021.

## UNIONE GIOVANI

### NIENTE SANZIONI PER DICHIARAZIONI TARDIVE

Il neo Presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, **Matteo De Lise**, chiede al Governo maggiore elasticità in tema di adempimenti e termini da osservare.

*“Davvero Per Cortesia Muoviamoci.*

*Ci piacerebbe se una volta DPCM potesse avere un significato differente. È questo, in fondo, l'invito che rivolgiamo alle istituzioni. Muoviamoci a slittare le scadenze fiscali, dal momento che la crisi è sotto gli occhi di tutti e che molti studi di dottori commercialisti ed esperti contabili, così come i reparti contabili delle imprese clienti, sono stati colpiti dal virus e alle prese con la quarantena.*

*Ci sembra illogico che gli studi professionali alle prese con il Covid debbano obbligatoriamente inviare le dichiarazioni dei redditi entro il 30 novembre. E di certo non sarebbe corretto chiedere sanzioni per il ravvedimento di un versamento che non è stato tempestivo perché qualcuno era sintomatico e non poteva materialmente elaborarlo”.*

De Lise chiede inoltre al Governo di *“comprendere come un altro aiuto concreto ai contribuenti, a costo zero per lo Stato, possa arrivare cancellando una serie di oneri amministrativi superflui. Lo Stato non dovrebbe investire risorse e darebbe un grosso contributo.*

*Crediamo – sostiene il presidente dei giovani commercialisti – che scelte del genere aiuterebbero ad abbassare l'enorme tensione sociale”.*



Unione Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili

## INCENTIVI

## “Superbonus”: effetti contabili e fiscali

di Guerino Russetti

Il *superbonus 110%*, introdotto dall'art. 119 del decreto legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), è un incentivo che sta riscuotendo notevole successo grazie al fatto che abbina la disponibilità, per i privati, di mezzi finanziari (laddove il beneficio può essere utilizzato, mediante cessione nella forma di “sconto in fattura”, come forma di pagamento delle opere) per adeguare su migliori *standard* le proprie abitazioni (e ciò al contempo incentiva i privati stessi a realizzare le opere agevolabili), alla possibilità, per le imprese, di dare continuità alla propria attività (specie in periodi di forte crisi come quello che stiamo vivendo), ottenendo, eventualmente, anche liquidità dal sistema bancario (attraverso la successiva cessione del credito ricevuto dall'originario beneficiario).

Lo smobilizzo successivo del credito d'imposta - che l'impresa che ha realizzato gli interventi agevolati riceve dal beneficiario accettando la cessione del bonus [con lo “sconto in fattura”, ai sensi dell'art. 121, co. 1, lett. a), del citato decreto legge n. 34] quale pagamento per le opere realizzate - rappresenta, infatti, una modalità alternativa con cui l'impresa stessa incassa (in tempi brevi) le somme relative alle prestazioni rese.

Può essere interessante provare ad analizzare gli effetti patrimoniali ed economici connessi alla rilevazione contabile del *superbonus*, nonché i conseguenti impatti che, alla luce del principio di derivazione (“rafforzata” ovvero, per le micro-imprese, “giuridica”), si verificano sulla determinazione del reddito d'impresa.

L'analisi è condotta attraverso semplici esemplificazioni, nell'intento di dare esplicita evidenza ai componenti di reddito correlati alla contabilizzazione del beneficio in parola, segnalando le differenze che si manifestano in funzione della diversa dimensione dell'impresa.

Occorre preliminarmente tener presente che per i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria:

-l'art. 2426, comma 1 n. 8 c.c. prescrive che “*i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo*”. Il principio OIC 15 Crediti, al par. 33, specifica che “*il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti*” e che general-

mente “*gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi)*”;

-quando un credito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito; se sono sostenuti costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito (vedi OIC 15, par. 35) il credito è iscritto al netto di tali costi (l'interesse effettivo contrattuale è determinato tenendo conto di tali costi);

-la soprarichiamata disposizione che prescrive di tenere conto del “fattore temporale” nella valutazione dei crediti, impone di confrontare il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali con il tasso di interesse di mercato, ossia “*il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame*”;

-qualora “*il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato*”: il valore di iscrizione iniziale del credito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri così determinato, rilevando altresì a conto economico eventuali differenze positive (*day one gain*) o negative (*day one loss*) rispetto al valore attuale al tasso effettivo contrattuale.

Diversamente, nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.) i crediti possono essere valutati al **valore di presumibile realizzo** senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione. Qualora la società si avvalga di questa facoltà, la rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale.

Tanto premesso, si immagini il caso di una impresa che esegue lavori agevolabili per complessivi € 100 (per semplicità si prescinde dal trattamento ai fini IVA) resi in favore di un condominio; per effetto di tali opere il condominio matura un *superbonus* di € 110, quale credito d'imposta compensabile in cinque rate costanti da € 22. Successivamente alla esecuzione dei lavori, l'impresa accetta che il pagamento della fattura (pari ad € 100) avvenga mediante integrale cessione del credito da parte del condominio, con le modalità dello “sconto in fattura”.

## “Superbonus”: effetti contabili e fiscali

ra”.

Se il **soggetto** che esegue i lavori **non è obbligato ad applicare il costo ammortizzato** (ad esempio sia una micro-impresa), inizialmente rileva, a prestazione ultimata, il credito al valore di realizzo pari all'importo complessivamente dovuto per la prestazione e pari al totale della fattura emessa (€ 100); accettando lo “sconto in fattura” storna il credito originario (€ 100) e iscrive il bonus di cui è cessionario (€ 110), rilevando altresì una **sopravvenienza attiva** per la differenza (€ 10).

### MICRO IMPRESE

S/P - 2021	
Credito v/clienti 100	
Crediti v/Erario 110	Crediti v/clienti 100
C/E - 2021	
	Ricavi (no iva) 100
	<b>Sopravvenienza</b> <b>10</b>

I valori reddituali così contabilizzati rilevano, per derivazione (“giuridica”), ai fini della determinazione del reddito d’impresa: la sopravvenienza evidenziata - generata per effetto della circostanza che il credito ceduto con lo “sconto in fattura” estingue un debito/credito di € 100 ma vale, ai fini della compensazione, € 110 (utilizzabili, cioè incassabili, in cinque rate da € 22) - dovrebbe rientrare tra i proventi finanziari (essendo riferita ad una operazione di cessione del credito originario) pur potendosi ipotizzare che possa rientrare, seppure con qualche dubbio, nel concetto di corrispettivo dell’operazione e, quindi, considerarlo come ricavo operativo.

Nella differente ipotesi in cui il **soggetto** che esegue i lavori sia **obbligato ad applicare il costo ammortizzato**, inizialmente rileva, a prestazione ultimata, il credito al valore di presumibile realizzo pari all'importo complessivamente dovuto per la prestazione e pari al totale della fattura emessa (€ 100), non essendoci costi di transazione da considerare nel valore iniziale.

Accettando, in seguito, lo “sconto in fattura”, storna il credito originario (€ 100) e iscrive al valore attuale (€ 101) il credito d’imposta di cui è cessionario, rilevando altresì una **sopravvenienza attiva** (€ 1) per la differenza (gli importi sono arrotondati). La scelta del tasso di attualizzazione è significativa: tassi superiori riducono la predetta sopravvenienza fino ad invertirne il segno, laddove l’importo del corrispondente valore attuale dovesse essere

inferiore al valore del credito originario cancellato. Il valore attuale iniziale è pari alla somma dei valori attuali dei flussi di incasso futuri, normativamente previsti nella misura di 1/5 (€ 22) per ciascun anno come sintetizzato nella tabella che segue, in cui è stato utilizzato un tasso di attualizzazione del 3%:

Flussi	Flussi nominali	Valore attuale
Anno 2021	22	21,36
Anno 2022	22	20,74
Anno 2023	22	20,13
Anno 2024	22	19,55
Anno 2025	22	18,98
<b>TOTALE</b>	<b>110</b>	<b>100,75</b>

### SOGGETTO OIC

S/P - 2021	
Credito v/clienti 100	
Crediti v/Erario 101	Crediti v/clienti 100
C/E - 2021	
	Ricavi (no iva) 100
	<b>Sopravvenienza</b> <b>1</b>

Anche in tale ipotesi si pongono le medesime considerazioni in merito alla natura finanziaria ovvero operativa della sopravvenienza rilevata per effetto della cancellazione dell’originario credito e la contestuale iscrizione del credito d’imposta al valore attuale.

Negli anni successivi:

-si rilevano **interessi attivi** al tasso del 3% che maturano ogni anno sul valore che il credito assume all’inizio dell’esercizio (a tassi di attualizzazione superiori corrisponderanno, a fronte di un minor valore attuali iniziale, interessi attivi più elevati);

-il credito, ogni anno, è aumentato degli interessi attivi maturati e ridotto degli incassi (sotto forma di compensazioni), fino ad azzerarsi con l’ultima compensazione.

Anche tali valori assumono, per il richiamato principio di derivazione (“rafforzata”), rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile.

Restano da analizzare gli effetti contabili e fiscali connessi alla successiva cessione del credito ad un istituto di credito con lo scopo di ottenere liquidità e, ovviamente, i correlati differenziali che simili operazioni di finanziamento generano: tali aspetti saranno oggetto di un prossimo intervento.

## AGEVOLAZIONI FISCALI

# Il regime del patent box

di Paola Belcastro

Negli ultimi tempi, in particolare da quando si sente parlare di “**ricerca & sviluppo**” e del credito di imposta collegato, cresce l’interesse verso il regime del “**patent box**” che prevede una detassazione parziale dei redditi che derivano dall’utilizzo di specifici beni immateriali, espressione delle attività di ricerca e sviluppo.

L’agevolazione riguarda sia l’utilizzo diretto che i benefici indiretti, ovvero la cessione a terzi in cambio di un canone.

## **In che cosa consiste l’agevolazione**

Attraverso l’accesso a tale regime di tassazione, le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo, possono escludere dalla base imponibile il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo, anche congiunto, di determinati beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) o dalla cessione degli stessi beni immateriali qualora il 90% del “ricavato” venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita.

**Fino all’approvazione del “decreto crescita”** erano due le strade per accedere all’agevolazione:

-nei casi di utilizzo diretto del bene, per la fruizione del beneficio era necessaria la sottoscrizione di un accordo con l’Agenzia delle Entrate, **ruling obbligatorio**;

-in caso di concessione in uso del bene o di plusvalenze realizzate in ambito infragruppo, **l’accordo era facoltativo**.

Il “decreto crescita” ha introdotto una importante semplificazione prevedendo **un nuovo regime opzionale** di autoliquidazione che non necessita di un accordo preventivo con l’amministrazione finanziaria e permette agli stessi contribuenti di stabilire e indicare gli importi nella dichiarazione dei redditi, fornendo a supporto una precisa documentazione.

La fruizione del beneficio è ripartita nell’arco di **tre anni**.

L’opzione di autoliquidazione può essere esercitata anche tardivamente per i contribuenti in linea con i requisiti sostanziali richiesti dalle nor-

me di riferimento che eseguono l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versano contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

Tutto ciò a patto che siano rispettate le condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 che non preclude la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Come sottolinea la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 29 ottobre 2020, tra la formula semplificata e quella già prevista sussistono importanti differenze pur essendo entrambe irrevocabili e rinnovabili:

-la prima differenza riguarda la durata, infatti mentre l’opzione PB ha una durata quinquennale, l’opzione OD (oneri documentali) ha una durata annuale. Inoltre, la sussistenza di un’opzione PB è condizione necessaria e sufficiente per l’accesso al regime agevolativo di Patent box; di contro, la sussistenza di entrambe è necessaria per beneficiare del Regime di autoliquidazione OD e godere dei relativi effetti”.

Per quantificare l’agevolazione occorre:

1. individuare il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale (anche definito «contributo economico»);
2. calcolare il nexus ratio, dato dal rapporto tra i costi qualificati (diretti ed indiretti) e i costi complessivi;
3. effettuare il prodotto tra il reddito agevolabile ed il nexus ratio per ottenere la quota di reddito agevolabile.

Reddito agevolabile X nexus ratio = QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE (per ciascun bene immateriale salvo vincolo di complementarità tra i beni) X 50% (% in vigore dal 2017) = VARIAZIONE IN DIMINUZIONE (IRES-IRPEF/IRAP).

## AMMORTIZZATORI SOCIALI

## Decontribuzione Sud 2020

di Caterina Caputo

La straordinaria misura di questo temporaneo **sgravio contributivo, è stata introdotta in agosto con il D.L. n. 104/2020**, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante **“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”**.

L’agevolazione è stata pensata per fronteggiare gli effetti negativi determinati dall’epidemia da COVID-19 soprattutto in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico, con l’obiettivo di garantire la tutela dei livelli occupazionali. Il Governo, infatti, ha pensato di introdurre per le aziende operanti in tali aree, un esonero dal versamento dei contributi per un importo pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi.

Per la sua concreta applicazione, bisogna far riferimento alla **circolare INPS n. 122/2020**.

La riduzione contributiva è riconosciuta, **dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020**, per i rapporti di lavoro subordinato (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico), la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale

L’agevolazione dunque è concessa ai **datori di lavoro privati**, anche non imprenditori ed inclusi i professionisti, a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni:

- Abruzzo;
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sardegna;
- Sicilia.

Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens (modello di denuncia mensile) i lavoratori.

Pertanto, lo sgravio spetta anche ai datori di lavoro con sede **legale in altre regioni**, ma con **sede operativa e per i lavoratori occupati nelle regioni agevolate** (questi datori di lavoro saranno contraddistinti dal codice autorizzazione Inps «OL»)

In questi casi è necessario che l’INPS competente, dietro richiesta da parte del datore di lavoro, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione **“OL”**

**Non** sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 33, co. 4, del medesimo decreto legislativo;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016;
- il contributo previsto dall’art. 25, co. 4, della L. n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della L. n. 388/2000.

**Da evidenziare che l’agevolazione di cui sopra non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.**

**Molto importante invece è che l’agevolazione è subordinata al possesso del Durc (ovviamente positivo), e fermo restando:**

*L’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e*



## Decontribuzione Sud 2020

rispetto degli altri obblighi di legge;

*Il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.*

Infine, l'agevolazione di cui sopra, **è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.** Tale cumulabilità trova applicazione sia con riferimento ad **altre agevolazioni di tipo contributivo** (ad esempio, incentivo all'assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate, disciplinato dall'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o esonero strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani, disciplinato dall'articolo 1, commi da 100 a 108, e 113 e 114, della legge n. 205/2017) che con **riferimento agli incentivi di tipo economico** (ad esempio, incentivo all'assunzione di disabili, disciplinato dall'articolo 13 della legge n. 68/1999 o incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012).

### Come fruire dell'esonero

Per godere dell'esonero in esame i datori di lavoro dovranno esporre i dati all'interno del flusso Uniemens di competenza ottobre 2020.

All'interno di "denuncia individuale" dovranno indicare nell'elemento "contributo" la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese, mentre nell'elemento "incentivo" di "dati retributivi", all'interno di "denuncia individuale" bisognerà inserire i seguenti elementi:

- TipoIncentivo: inserire il valore "ACAS", avente il significato di "Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020";

- CodEnteFinanziatore: inserire il valore "Hoo" (Stato);

ImportoCorrIncentivo: indicare l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

## REVISORI ENTI LOCALI

### CORSO GRATUITO IN E-LEARNING

La Direzione Centrale della Finanza Locale del **Ministero dell'Interno**, in collaborazione con la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, ha progettato un corso di aggiornamento e formazione a distanza (in modalità modulare e-learning), nella specifica materia di contabilità pubblica e gestione economico e finanziaria degli enti locali.

Il **corso gratuito** è fruibile solo da coloro che sono stati iscritti, almeno una volta nell'ultimo triennio all'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali. I crediti acquisiti (uno per ciascuno dei **12 moduli**) a seguito del superamento dei **test finali** (con almeno 6 risposte esatte su 8), sono utili ai fini dell'iscrizione all'Elenco dei revisori degli enti locali in vigore dal 1° gennaio 2021.

Per partecipare al corso è necessario accedere alla piattaforma

<https://daitweb.interno.gov.it/self/accesso.php>

e inserire le seguenti credenziali di accesso:

- la **username**, che consiste nella propria casella di posta elettronica certificata utilizzata per l'iscrizione all'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali;

- la **password**, che corrisponde al proprio codice fiscale (in lettere maiuscole).

Al primo accesso la piattaforma impone il cambiamento della password.

Non è possibile iniziare i test finali se non si è visionata completamente la relativa video lezione. Il tempo a disposizione per rispondere ai test è di trenta minuti, la prova non è ripetibile.

Nelle ore successive allo svolgimento dei test verrà inviato, via posta elettronica, un attestato con il risultato ottenuto, visualizzabile anche dalla propria area personale della suddetta piattaforma.

La fruizione dei corsi verrà inibita a decorrere dalle ore 24:00 del **30.11.2020**.

## INTERNAZIONALIZZAZIONE

# Strategie e opportunità dell'e-commerce per i mercati esteri

di Alberto Perani\* e Taylee Lewis\*\*

Il futuro delle aziende italiane, soprattutto se rivolto ai mercati esteri, nella maggior parte dei casi è orientato verso l'e-commerce. Non è possibile pensare ad un domani per le aziende senza una trasformazione digitale. L'aggiornamento tecnologico e l'investimento nella digital transformation dovranno essere pertanto una priorità per le imprese.

L'impatto economico causato dalla pandemia Covid-19 ha dato una spinta notevole all'e-commerce, confermando che il futuro delle aziende italiane dipende dalla loro abilità di trasformarsi digitalmente.

Le Pmi italiane hanno infatti cercato di reagire alla situazione di incertezza creata dalla pandemia di Covid19 accelerando la trasformazione digitale del proprio business.

Il lockdown ha indirizzato milioni di persone ad avvalersi dello shopping online e si prevede che molte di loro rimarranno conquistate dalla comodità e dai prezzi competitivi e continueranno a effettuare online almeno parte dei loro acquisti. **PayPal, per esempio, ha registrato una media di 250mila nuovi account** al giorno nel mese di aprile 2020.

Per le aziende con vocazione internazionale l'e-commerce rappresenta sicuramente uno strumento ideale per entrare in un mercato straniero. L'e-commerce favorisce l'accesso ad un numero più elevato di consumatori, spesso con redditi più elevati, che cercano prodotti made in Italy di alta qualità. Tuttavia, per andare nella direzione dell'e-commerce, è necessario adottare una linea strategica appropriata al contesto e orientata all'obiettivo.

### Digital branding

Per essere efficace, una strategia di e-commerce deve considerare vari aspetti. Spesso l'imprenditore si sofferma solo sul target price e sulla logistica, trascurando la necessità di valorizzare il proprio brand. Il proprio marchio può essere conosciuto e apprezzato sul mercato italiano ma non necessariamente sul mercato target. Diventa fondamentale allora

creare un brand digitale per entrare in un nuovo mercato.

Un brand di successo si basa su due caratteristiche chiave: **credibilità e visibilità**.

**La credibilità** si acquisisce con una campagna di comunicazione finalizzata a:

-illustrare le caratteristiche e le qualità del prodotto;

-le motivazioni che lo portano ad eccellere su altri già presenti sul mercato.

I fattori chiave su cui focalizzare la campagna informativa, a titolo meramente esemplificativo potrebbero essere:

**-il prodotto ha un brevetto?**

**-è biologico?**

**-è realizzato con materiali di alta qualità?**

**-è un prodotto innovativo e non presente sul mercato target?**

Una strategia di branding deve essere realizzata in base alle preferenze del mercato. Se analizziamo a titolo esemplificativo come target un mercato molto interessante quale Asia-Pacifico, sappiamo che è moderno, dinamico e i consumatori hanno delle peculiarità nella scelta dei prodotti. Se l'azienda non investe in tecniche innovative come ad esempio il video o live chat, risulterà molto difficile attrarre l'attenzione di un consumatore asiatico. **Più della metà dei consumatori asiatici desidera vedere i contenuti video dei marchi.**

**La visibilità** del brand è possibile solo conoscendo le abitudini del consumatore:

**-dove acquista?**

**-come acquista?**

Nel mercato Asia-Pacifico gli acquisti vengono sempre più effettuati tramite **'social-commerce'** (social media) o **'m-commerce'** (su mobile).

Semplicemente, senza una presenza sui principali canali di social media come Facebook e Instagram, il rischio è di rimanere invisibili e di conseguenza perdere numerose opportunità di vendita.

## Strategie e opportunità dell'e-commerce per i mercati esteri

Un altro parametro da considerare per una PMI italiana è “**e-commerce personalisation**”. L'uso dell'intelligenza artificiale (AI) e la raccolta dei dati sulle preferenze dei consumatori consente di fornire al consumatore raccomandazioni personalizzate sui prodotti. Questa strategia porta a **product acquisition rate** più alto e rafforza la validità del brand. Nei mercati competitivi dell'e-commerce, la personalizzazione è fondamentale.

### Agevolazioni finanziarie

Investire nell'e-commerce consentirà alle aziende di fruire di importanti agevolazioni. Il governo ha stanziato, per il supporto alla ripresa economica, importanti risorse per fornire alle aziende il supporto di esperti come Temporary Export Manager, Innovation Manager e consulenti specializzati in specifici mercati esteri. Sono stati previsti inoltre dei finanziamenti agevolati per le aziende che operano in mercati esteri attraverso piattaforme proprie o di terzi.

### Novità in ambito Iva

Un'ulteriore spinta al comparto dell'e-commerce potrà derivare dalle semplificazioni in arrivo in ambito Iva intracomunitaria.

A tutt'oggi ci sono delle difficoltà nelle cessioni di beni in operazioni B2C effettuate tra soggetti con residenza fiscale in Stati membri differenti. Le difficoltà in particolare derivano dalle differenti soglie esistenti nei vari Paesi comunitari per l'ammontare delle transazioni, al superamento delle quali l'operatore è obbligato ad identificarsi nel paese del consumatore.

A decorrere dal 1° luglio 2021, **nel comparto del commercio elettronico indiretto, avverrà una vera e propria rivoluzione ai fini Iva.**

Verranno eliminate le soglie oggi in vigore (da 35.000 a 100.000 euro a seconda dei Paesi) che fanno scattare l'obbligo del venditore, cosiddetto a “distanza”, a identificarsi ai fini Iva nel paese di consumo.

L'Iva sulle vendite e-commerce ai consumatori europei sarà sempre dovuta nello stato di destinazione dei prodotti, a prescindere dal volume di affari generato nel singolo Paese (ad esclusione dei soggetti che non genereranno almeno 10.000 euro di volume d'affari di ven-

dite a distanza infra Ue di prodotti, che continueranno ad applicare l'Iva dello Stato Ue da cui sono spediti i prodotti).

Per evitare agli operatori di doversi identificare nei vari paesi in cui operano, i venditori potranno dichiarare e versare l'Iva nei singoli paesi tramite il Moss.

L'agevolazione prevista dal Moss è già in vigore dal 2015 per il commercio elettronico diretto e consente al cedente stabilito all'interno della UE di versare l'imposta in più Stati Ue direttamente dal proprio Stato a prescindere dal luogo di destinazione del bene.

Viene inoltre prevista l'eliminazione della soglia di esenzione all'importazione che in Italia è attualmente di 22 euro e viene introdotta una novità per le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi o territori terzi di valore fino a 150 euro.

In particolare, il venditore non stabilito in Europa che vende i prodotti ai consumatori europei, potrà nominare un intermediario stabilito in Europa, che si occuperà di versare l'Iva per conto del venditore Extra Ue. Ai fini Iva il momento impositivo diventerà quello dell'acquisto on line e non invece dell'importazione fisica dei prodotti.

E' stata infine prevista dalla Direttiva una responsabilità solidale ai fini dell'Iva da parte dei gestori di portali elettronici e di piattaforme on line (marketplaces), quando questi agiscono come intermediari nelle vendite a distanza. Le stesse piattaforme saranno considerate soggetti passivi ai fini Iva.

### “The future of business”

Appare del tutto evidente che la scelta di operare mediante l'e-commerce sarà imprescindibile per le aziende. Innovazione e strategia nei mercati digitali non saranno più una opportunità ma una esigenza per poter sopravvivere.

*\*Dottore Commercialista in Brescia e Presidente della Fondazione studi economico giuridici di Brescia*

*\*\* Business Development Consultant specializzata nei mercati dell'Asia Pacifico e dell'Australia*

## TERZO SETTORE

## Enti del Terzo Settore e controlli

di Giuseppe Merante

Secondo la fotografia scattata dall'Istat il Terzo settore continua a crescere. Nel 2018, le istituzioni non profit attive in Italia sono 359.574, con un aumento annuale del 2%, e impiegano 853.476 dipendenti, hanno un'incidenza rispetto al complesso delle imprese dell'industria e dei servizi dell'8,2% (era 5,8% nel 2001). L'incremento più elevato si registra nei campi della tutela dei diritti e attività politica (+9,9%), dell'assistenza sociale e protezione civile (+4,1%), della filantropia e promozione del volontariato (+3,9%) e delle relazioni sindacali e rappresentanza interessi (+3,7%). Le istituzioni non profit sono le principali beneficiarie del cinque per mille con 12,9 milioni di scelte espresse dai contribuenti e un importo totale pari a 439,8 milioni di euro. Si ricorda che il contribuente destina volontariamente una parte della propria fiscalità dove ritiene ci sia maggiore bisogno o una motivazione meritevole; è una scelta di "pancia" dettata dallo spirito di appartenenza e che potrebbe divenire, a parere di chi scrive, uno degli elementi da considerare per orientare gli indirizzi della spesa pubblica.

L'importanza, sempre crescente di tale settore, sia per la produzione di beni e servizi complementari ai servizi pubblici, che per la gestione diretta di risorse pubbliche in convenzione, e private ricevute nella forma delle erogazioni liberali, ha definito uno degli aspetti centrali della riforma introdotta con il D.lgs. 117/17 e s.m.i. ovvero la rilevanza sancita, per legge, all'*accountability*, *al rendere conto*, mediante un articolato sistema di controlli, che mirano a valutare:

-il grado di partecipazione dei singoli ETS al raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali;

-che ogni ETS sia in possesso dei requisiti di legge, onde evitare che la qualifica medesima possa essere utilizzata impropriamente.

Nella disamina del D.lgs. 117/17 possiamo individuare delle attività di controllo di matrice pubblica ed esterni all'ETS, e attività di controllo interni previsti dagli statuti degli enti stessi.

**Il RUNTS e i controlli pubblici**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 il decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

che, in attuazione del Codice del Terzo Settore, disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del degli enti non profit nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Per gli ETS, il RUNTS è l'equivalente del registro imprese per le imprese profit. Risulta strutturato in sette sezioni:

- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti filantropici;
- imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso;
- altri Enti del Terzo settore.

Il Runts è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gestito operativamente tramite un ufficio regionale (o provinciale, nel caso delle province autonome di Trento e Bolzano) e un ufficio statale. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica. Lo stesso Ministero vigila sul sistema di registrazione degli enti del terzo settore, assicurando l'uniformità tra i registri regionali, e monitorando lo svolgimento delle attività degli uffici del Runts operanti a livello regionale. L'ufficio del Runts, dotato di propria disponibilità economica, provvede a verificare non solo l'esistenza iniziale ma anche la persistenza nel tempo dei requisiti necessari all'iscrizione nonché agli adempimenti che la stessa iscrizione comporta.

L'ufficio del RUNTS è coadiuvato in tale attività da altre pubbliche amministrazioni, il sistema è impostato alla collaborazione mantenendo la specificità di ogni amministrazione coinvolta. Ad esempio l'amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo sull'applicazione della normativa fiscale, avvalendosi anche delle notizie trasmesse dall'ufficio del Runts nell'effettuazione dei controlli di sua competenza. L'atto di accertamento deve essere preceduto, a pena di nullità, da un invito all'ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. L'amministrazione finanziaria, a seguito dell'attività di controllo, trasmette gli atti all'ufficio del Runts, che valuta se

## Enti del Terzo Settore e controlli

ricorrono i presupposti per la cancellazione dal registro. Assume rilievo anche il Consiglio nazionale del terzo settore – istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali. Tale organo è presieduto dal Ministro o da un suo delegato ed è composto da esperti, componenti designati dal terzo settore, rappresentanti delle autonomie regionali e locali, componenti designati dall'Istat e dell'Inapp, nonché dal direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

### I controlli interni

La riforma, infatti, introduce la figura dell'organo di controllo (monocratica o collegiale) obbligatoria per alcuni specifici enti del terzo settore. Si tratta di tutte le fondazioni, degli Ets in cui sono stati costituiti patrimoni destinati (articolo 10 del codice del terzo settore) e le associazioni che superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

-sono stati costituiti patrimoni destinati.

Il ruolo di noi professionisti, quindi, diventa fondamentale nel controllo degli enti del terzo settore. Come ribadito dal Presidente Miani, a margine della presentazione del lavoro sulle norme di comportamento svolto dal CNDCEC: *“La definizione dell'attività di controllo offerta dalle Norme di comportamento è un'operazione sistematica di illustrazione del modus operandi che l'organo di controllo dovrebbe tenere per eseguire in modo razionale ed efficace la vigilanza sugli ETS, alla luce anche delle prassi professionali consolidate del collegio sindacale delle società non quotate, che sono state prese come punto di partenza e opportunamente adattate alle realtà di riferimento”*.

L'organo di controllo interno può essere monocratico o collegiale e ne è obbligatoria la nomina per le fondazioni e per le associazioni di maggiori dimensioni (ex art. 30 CTS). Ha compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento. Esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, purché ciascun componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; e svolge compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Attesta la conformità del bilancio sociale alle linee guida ministeriali.

La revisione legale (ex art.31 CTS) è invece obbligatoria al verificarsi del superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

A tale proposito due precisazioni, da ultimo ribadite dal Ministero del Lavoro nella nota n.11560 del 02.11.2020, ovvero che fermo restando la possibilità per gli enti obbligati di incaricare l'organo di controllo interno della revisione legale dei conti, occorre ai fini del legittimo esercizio di tale opzione che tutti i componenti dell'organo di controllo siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre viene chiarito quale sia il periodo di osservazione ovvero da quando decorrano i due esercizi consecutivi in cui verificare il superamento dei limiti ex art. 30 ed ex art.31, in particolare per le associazioni.

Ed invero partendo dal presupposto, più volte argomentato dal Ministero, che sono da considerarsi immediatamente applicabili, a far data dall'entrata in vigore del d.lgs. n.117/2017, le norme del codice del Terzo settore che non presentano un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione ed all'operatività del registro unico nazionale, ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi. Considerato che gli articoli 30 e 31, in quanto inerenti all'organizzazione interna degli ETS, non presentano alcun vincolo di condizionalità rispetto all'operatività del RUNTS, né tanto meno necessitano dell'adozione di una successiva regolazione pubblicistica di dettaglio; e che le norme fanno riferimento ad un aspetto temporale, quale l'esercizio finanziario, si conclude che il computo dei due esercizi consecutivi debba partire dall'esercizio 2018, sicché la verifica dell'eventuale integrazione dei presupposti dimensionali fissati dal legislatore andrà fatta considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019.

## ARCHIVIO TRIBUTARIO

## Tassa di Manomorta 1862-1954

di Rino Rubino

Ho pensato che la curiosità su imposte, tasse e contributi oramai scomparsi dovesse essere soddisfatta. Ritengo che conoscere la storia sia un modo valido per comprendere il presente e prevedere, nei limiti, il futuro.

Mi sono avvalso pertanto della documentazione presente nel mio archivio personale e per quanto possibile ho effettuato uno studio e relativa ricerca sulla c.d. “manomorta”.

A prima vista parrebbe una tassa dedicata a chi compie abusi di carattere sessuale, la tassa invece voleva colpire ed attenuare dei privilegi fiscali.

Nel diritto germanico un individuo era denominato soggetto di manomorta nel momento in cui veniva affrancato dal suo status di servo, ma era giuridicamente incapace di disporre dei suoi beni e di ereditare.

La tassa era il prezzo da pagare per togliere tale divieto.

Nel Medioevo indicava il diritto del feudatario a succedere nell'eredità del vassallo morto senza eredi maschi.

Successivamente si chiamarono in questa maniera **tutti gli enti morali e religiosi** che disponevano di ricchi patrimoni lasciati dai loro componenti, diventando così una proprietà sottratta al libero commercio.

Pertanto l'immobilizzazione dei beni di manomorte **si sottraevano dal pagamento di qualsiasi tassa** e, per questo motivo, in gran parte degli stati europei era stata istituita una tassa per questo scopo.

La cosiddetta **manomorta ecclesiastica** si formò subito dopo il riconoscimento della Chiesa da parte di Costantino, si accrebbe notevolmente con privilegi negli atti di successione, con legati, con prescrizioni e soprattutto con l'estensione ai beni della Chiesa dei diritti di cui lo *ius romamum* aveva privilegiato le *res sacrae et religiosae*. La manomorta ecclesiastica fu favorita anche dalle disposizioni dei re longobardi Liutprando e Astolfo sui beni a favore dell'anima e sul divieto di permuta dei beni ecclesiastici, nonché dalle numerose donazioni accumulate dalla Chiesa nel corso dei

secoli, **per cui essa divenne in Italia la massima proprietaria d'immobili.**

Finché un patrimonio tanto ingente servì per educare, istruire e alleviare i poveri e provvedere alle necessità di un culto, non venne contestato; ma quando la Chiesa dimenticò queste finalità e fece uso del suo vasto patrimonio per finalità politiche, allora si scontrò con il potere civile: intervennero a limitare il potere economico della Chiesa Carlo Magno, Federico II, gli Aragonesi di Sicilia, Venezia, i principi di Savoia.

La Chiesa reagì aspramente e sull'argomento si accese una forte controversia nei secoli XIV, XVI e XVII.

La Rivoluzione francese tagliò il nodo gordiano incamerando tutti i beni ecclesiastici e fu seguita dagli Stati che si ispiravano alla sua Costituzione.

La Restaurazione usò con parsimonia il diritto di incameramento, ma controllò l'acquisto di nuovi beni da parte della Chiesa e sottopose la manomorta a tassazione. Comprende i beni di enti morali e di persone giuridiche, non passati a terzi per successione e raramente trasferiti per atti tra vivi. A essi si applicava l'imposta di manomorta con una forte riduzione (dal 7,20% allo 0,90%) per i beni destinati al culto; sui beni ecclesiastici inoltre lo Stato esercitava il suo controllo per quanto riguarda gli atti di acquisto.

In Italia il primo tipo di intervento normativo in materia si ebbe nel Regno delle Due Sicilie dove il primo ministro Bernardo Tanucci fece introdurre, tra il 1767 ed il 1776, nell'ambito di una più ampia riforma dei rapporti tra Stato ed enti ecclesiastici, diverse norme giuridiche per ridurre o eliminare tali privilegi feudali: in particolare furono introdotte tassazioni specifiche per colpire le donazioni e le successive testamentarie che disponevano a favore degli enti ecclesiastici.

Tuttavia già nel 1751 (l'11 marzo) il Granduca di Toscana emetteva una legge sulla manomorta con cui si vietava il trasferimento a enti ecclesiastici di beni mobili o immobili senza

## Tassa di Manomorta 1862-1954

licenza granducale.

Alla fine del Settecento, con la Rivoluzione francese e la Campagna d'Italia con cui Napoleone prese il possesso della totalità degli Stati italiani preunitari, i governi liberali costituitisi disposero l'incamerazione dei beni degli enti ecclesiastici nel demanio pubblico.

Il Regno di Sardegna introdusse l'imposta di manomorta (pari allo 0.90% del valore del bene assoggettato) durante il governo di Cavour: tale istituto giuridico fu successivamente integrato nell'ordinamento del Regno d'Italia.

Tale **tassa annuale proporzionale** che si applicava alla rendita reale o presunta dei beni immobili e mobili appartenenti agli enti morali, computata nella misura stabilita per le tasse di registro nei casi di trasmissione per causa di morte.

Furono sottoposte alla tassa di manomorta tutti i beni che erano posseduti dalle province, dai comuni, dalle istituzioni di carità, dalle fabbriche e da altre istituzioni ecclesiastiche, da benefici ecclesiastici, dalle cappelle laiche, dalle associazioni di arti e mestieri, dagli istituti religiosi di qualsiasi culto e da tutti gli altri stabilimenti e corpi morali. Erano esentate le società commerciali ed industriali, di credito e di assicurazione, in quanto soggette ad altro tributo, nonché gli asili per l'infanzia.

La rendita imponibile degli immobili era determinata dal prezzo annuo di locazione, da cui si deducevano l'ammontare annuo dell'imposta fondiaria e le spese di riparazione.

La quota della tassa era fissata nella **misura di 4 lire per ogni 100 lire della rendita soggetta a tassa.**

Gli istituti di carità e di beneficenza pagavano una tassa ridotta di **sole 0,50 lire per ogni 100 lire della loro rendita imponibile.**

Erano esclusi dalla tassa gli enti morali il cui asse patrimoniale, al netto delle deduzioni, non produceva una rendita imponibile eccedente le 300 lire.

Avvenuta l'unificazione politica, il Ministro Bastogi, al fine di estendere in tutto il Regno la tassa di manomorta, presentava il 4 luglio 1861 al Parlamento il relativo progetto legislativo, che poi divenne **la legge n.587 del 21 aprile**


**1862.**

La tassa fu abolita con legge n.608 del **31 luglio 1954.**

A corredo allego l'immagine di una lettera, facente parte della mia collezione privata, inviata dall'Ufficio del Registro di Serrastretta all'Economo dei Benefizi Vacanti di Catanzaro, datata 3 marzo 1886 avente ad oggetto: "Tassa di manomorta sulle rendite della Parrocchia di Gimigliano" contenente il seguente testo:

*"La prego provvedere al pagamento della tassa di manomorta nella somma indicata nella precedente mia del 5 decorso febbraio pari numero della presente per la Parrocchia S. Biagio di Gimigliano, in caso opposto sarò costretto, mio malgrado, continuare gli atti esecutivi.*

*Il Reggente"*



# Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

## George Robert Gissing

di Ferdinando Grande

Ferdinando Grande è nato a Catanzaro ma vive a Belfast dove lavora nel supporto tecnico per le reti della Cisco Systems.

Laureato in Lettere Classiche, è titolare di un Master in Didattica dell'Italiano per parlanti non nativi ed un Master of Science in eLearning Technologies dell'Università dello Hertfordshire (Inghilterra).

Specializzato in glottologia è un attento studioso del dialetto calabrese.

Ha insegnato presso il Centro Italiano di Cultura di Mosca, all'Università Linguistica Statale V. Brusov di Yerevan (Armenia) e presso gli Higher Colleges of Technology di Abu Dhabi, oltre ad aver ricoperto il ruolo di responsabile per la didattica presso il Consolato d'Italia a Gyumri (Armenia).

Per noi sta curando la pubblicazione, a puntate, della traduzione del racconto di viaggio sulla costa ionica dello scrittore inglese George Gissing.

*INTRODUZIONE: Nell'attesa di salire sul treno per Reggio Calabria, Gissing cerca di avvicinarsi al promontorio Coscia di Staletti dove aveva avuto sede il Monastero Vivarense di Cassiodoro. Questo capitolo è tutto dedicato a questo illustre figlio dell'antica Scolacium, acuto politico e intellettuale del suo tempo, così poco conosciuto e omaggiato nella sua stessa patria. Gissing ne traccia la figura, facendo emergere tutta la sua ammirazione per l'uomo, il politico, l'intellettuale.*

### Capitolo XVI (Parte prima)

#### Cassiodoro

La ferrovia attraversa la foce del fiume a valle. Come avevo già notato, era un torrente torbido, di un giallo opaco: lì dove si riversava nel mare, sulla superficie più scura delle onde, formava una vasta macchia della sua stessa tonalità e dai bordi netti. Questa particolarità era il risultato, senza dubbio, di abbondante pioggia sulle colline. È possibile che nelle stagioni più calme il fiume di Squillace assomigli di più al Pellena come lo si immagina, un delizioso ruscello che scorre attraverso i giardini del vecchio monastero. Cassiodoro ci dice che abbondava di pesce. Una delle sue liete occupazioni era quella di costruire laghetti per i pesci, riempiti e popolati dal fiume stesso. Sul lato della scogliera, dove il Mons Moscius irrompe sulla costa, ci sono delle grotte nella

roccia, e alcuni pensano che, parlando delle sue riserve di pesci, Cassiodoro si riferisse a queste. Al di là di quali fossero i dettagli precisi del luogo, è proprio da questa caratteristica che il convento prese il nome di Monasterium Vivariense.(1)

Ecco, quindi, mi trovavo in piena vista del punto che avevo ammirato così spesso con gli occhi della mia mente. Gran parte della terra intorno, probabilmente un immenso tratto di colline e vallate, era patrimonio del vecchio monaco. Si può tracciare la storia della sua famiglia attraverso tre generazioni, fino a un Cassiodoro, un personaggio illustre dell'Impero d'Occidente, ormai in caduta, che verso la metà del V secolo difese i suoi nativi Bruti contro un'invasione dei Vandali. Il nipote di questo nobile fu un uomo distinto, che attraversò tutto il periodo travagliato che vide l'Italia subire il dominio di Odoacre e la conquista di Teodorico. Il re gotico lo elevò alla carica suprema di Prefetto del Pretorio.(2) Si può apprendere che aveva grandi mandrie di cavalli, allevati nei boschi del Brutio(3), e che Teodorico era in debito con lui per il rifornimento delle truppe di cavalleria. Lui e la sua discendenza avrebbero, comunque, avuto poco significato in futuro, se non fosse stato per il lavoro di tutta la vita del suo figlio maggiore, Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, statista, storico, monaco. Senatore non era un titolo, ma un nome personale, quello che il nostro Cassiodoro usava sempre quando parlava di se stesso. Ma la storia lo chiama diversamente, e per noi rimarrà sempre Cassiodoro.

L'anno della sua nascita fu il 480. Nello stesso anno nacquero altri due uomini, glorie della loro epoca, la cui fama è universalmente maggiore: Boezio, poeta e filosofo, e San Benedetto.

Dalla Questura (4) (nome antico, privo ormai del significato originale) alla Prefettura del Pretorio, Cassiodoro ricoprì tutte le cariche pubbliche e, sembra ben provato, che abbia dimostrato le qualità più nobili dell'arte politica. Durante gli anni della sua maturità rimase al fianco di Teodorico, ministro di massima fiducia, contribuendo senza dubbio a plasmare



## Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

quella politica saggia e benevola che fece del regno degli Ostrogoti un periodo di pace e di speranza per il popolo italiano, non più romano: tale parola aveva perso il suo significato, anche se non la sua magia. L'Impero d'Occidente era morto: Teodorico e il suo ministro, comprendendo chiaramente ciò, e risoluti contro l'affermazione bizantina, che era solo a metà in sospenso, mirarono alla creazione di un'Italia indipendente, dove Goti e Latini si sarebbero dovuti fondere in una nuova stirpe. La speranza si rivelò vana. I successori di Teodorico, non più re, ma semplici capi tribù gotici, lottarono oscuramente contro l'inevitabile destino, finché i generali di Giustiniano schiacciarono l'Italia in una desolata servitù. Solo quando lo scopo della sua vita fu infranto, quando - con Teodorico morto ormai da tempo - il suo servizio, ancora fedele alla causa gotica, si rivelò un esercizio inutile, quando Belisario stava circondando la città regale di Ravenna e la voce del consiglio non poteva più farsi udire in mezzo a tumulti e rovine, Cassiodoro si ritirò da una carica inutile e voltò le spalle al mondo.

Aveva circa sessant'anni. Molto tempo prima aveva scritto una storia dei Goti (a noi nota solo in un compendio scritto da altra mano (5)), il cui scopo sembra fosse quello di riconciliare i romani con la monarchia gotica: aveva iniziato cercando di dimostrare che i Goti avevano combattuto contro i Greci a Troia. Terminata la sua vita politica, pubblicò una raccolta di documenti di stato, da lui composti sotto i comandanti gotici, da Teodorico a Vitige: per la maggior parte editti reali, indirizzati a potenze straniere e funzionari del regno. Queste *Variae* di Cassiodoro sono inestimabili per la luce che accendono su uomini e fatti di mille e quattrocento anni fa e anche per il loro valore intrinseco, come produzione letteraria, estremamente peculiari, estremamente piacevoli. Non proprio di facile lettura, perché il latino non è affatto quello di età augustea, ma dopo una fatica ben spesa, risultano essere una deliziosa rivelazione di quegli uomini e di quell'epoca. Grande è la varietà di argomenti trattati e accennati: dalle relazioni diplomati-

che tra Ravenna e Costantinopoli, alle alleanze della dinastia degli Amali con le famiglie reali barbariche in Gallia e in Africa, dalla pensione di un anziano auriga, ai problemi domestici di un piccolo proprietario terriero. Ci possiamo fare una buona idea generale delle condizioni dell'Italia in quel periodo e, per molti aspetti politici e sociali, possiamo raccogliere un insieme di particolarissimi dettagli. Il mondo che ci viene mostrato è per certi versi altamente civilizzato: la sua civiltà è ancora quella di Roma, le cui leggi, i cui costumi, per la maggior parte, sono sopravvissuti alla conquista teutonica. Da un altro punto di vista è chiaramente un mondo di rovina, dominato da una barbarie trionfante e sprofondato nell'oscurità intellettuale. Notiamo il decadimento del potere centrale e la crescita dell'anarchia politica. Osserviamo il processo con cui i nobili romani, l'Ordine Senatorio, anche se il Senato, ormai, esisteva solo di nome, stavano diventando i turbolenti signori del Medioevo, ciascuno con potere nel proprio territorio, che muovevano guerre private, sprezzanti degli interessi pubblici. La città di Roma aveva una parte minuscola in questa storia oscura, eppure il suo nome non viene mai menzionato senza riverenza nel libro e, in teoria, era ancora il centro del mondo. Ci sono concessi scorci della sua maestà decaduta: apprendiamo che Teodorico si impegnò a preservare i suoi palazzi nobiliari, a restaurare i suoi monumenti, ma allo stesso tempo troviamo informazioni di marmi rubati a palazzi in rovina e di templi che, in quanto proprietà privata, venivano convertiti a usi ignobili. Inoltre, a Roma sedeva un dignitario ecclesiastico, noto come Papa, alle cui azioni già si attribuiva una notevole importanza. Uno degli ultimi atti del Senato, che abbia avuto un significato concreto, fu quello di emanare un decreto sull'elezione di questo Vescovo, vietandone l'avanzata per via di Simonia. Teodorico, un ariano, interferisce solo con la Chiesa di Roma nella misura in cui la pace pubblica lo richiede. In una delle sue lettere si trova un dictum molto notevole in materia di tolleranza: "Religionem imperare non possumus, quia

## Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

nemo cogitur ut credat invitus. (Non possiamo imporre una fede religiosa, perché nessuno può essere costretto a credere contro la propria coscienza)". Questo, naturalmente, doveva essere il sentimento del re, ma Cassiodoro ne curò la stesura e, senza dubbio, con approvazione.

Il termine Simonia indica la compravendita di un bene di ordine spirituale o di cariche connesse con la sfera spirituale: viene utilizzato in generale per indicare l'acquisizione di beni spirituali in cambio di denaro.

Seguace dell'arianesimo, una dottrina cristologica elaborata dal presbitero, monaco e teologo cristiano Ario (256-336). Sosteneva che la natura divina del Figlio fosse sostanzialmente inferiore a quella di Dio Padre. Dopo la condanna al concilio di Nicea (325), piuttosto che scomparire, la dottrina si spostò verso il nord dell'impero. Grazie soprattutto alla predicazione di Ulfila (311-383), condotta nel IV secolo fra i Goti, l'arianesimo conobbe una grande diffusione fra i popoli germanici, fra i quali fiorì almeno fino al VII secolo.

NOTE:

(1)Proprio dai vivai di pesci.

(2)Titolo riservato al comandante della Guardia pretoriana, cioè della guardia del corpo dell'imperatore, mentre durante il tardo impero divenne l'amministratore capo di una delle suddivisioni territoriali. Questa carica era stata istituita nel 2 a.C. per volere dell'imperatore Ottaviano Augusto.

(3)Attuale Calabria.

(4)Primo gradino del **cursus honorum** romano, cioè dell'ordine sequenziale degli uffici pubblici che l'aspirante politico doveva seguire sia durante il periodo repubblicano, sia nei primi due secoli dell'Impero romano.

(5)Nel suo **De origine actibusque Getarum** lo storico goto Giordane (vissuto nel VI secolo) scrisse che il suo intento era quello di condensare col suo stile i 12 volumi della storia dei Goti, scritta da Cassiodoro.

### AVVERTENZE

“Il Valore della Professione”

non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall'indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta la comunicazione e lo scambio di idee all'interno dell'Ordine.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

## CATANZARO D'ALTRI TEMPI

di Rino Rubino



Nella prima cartolina, il nostro Corso e la Piazza Grimaldi affollati di Catanzaresi a passeggio.

Sulla sinistra il fabbricato che ospiterà il “Bar Turrà”. Sarà demolito dopo pochi anni per far posto alla nuova sede del Banco di Napoli (sic.)

Nella seconda cartolina, la strada che sale dall’altarinò della “Madonnuzza”. In fondo a sinistra, la grotta utilizzata nel 1942 come ricovero prima e successivamente come deposito; attualmente questo ingresso conduce verso l’alto e sbocca all’interno di una specie di cupoletta in un piccolo cortile della Caserma dei Carabinieri di Piazza Trieste.

Scendendo sempre da questa strada, a destra c’era la fontana “e ‘tuvuleddu” dove vi era la sosta dei carri per fare abbeverare i muli e gli asini che provenivano da Sala ed ancora prima utilizzata dalle lavandaie. Degno di nota, il muro di cinta di Villa Margherita, arricchito da numerosi vasi ornamentali.